



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 327

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di domenica 29 settembre 2024

INDICE**Commissioni riunite**

5^a (Programmazione economica, bilancio) e 6^a (Finanze e tesoro):

<i>Plenaria (antimeridiana)</i>	<i>Pag.</i>	3
<i>Plenaria (pomeridiana)</i>	»	29

Commissioni permanenti

5^a - Programmazione economica, bilancio:

<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i>	55
---------------------------	-------------	----

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Civici d'Italia-Noi Moderati (UDC-Coraggio Italia-Noi con l'Italia-Italia al Centro)-MAIE; Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE; Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE: FI-BP-PPE; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-Il Centro-Renew Europe: IV-C-RE; Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: LSP-PSd'Az; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Per le Autonomie (SVP-PATT, Campobase): Aut (SVP-PATT, Cb); Misto: Misto; Misto-ALLEANZA VERDI E SINISTRA: Misto-AVS; Misto-Azione-Renew Europe: Misto-Az-RE.

COMMISSIONI 5^a e 6^a RIUNITE**5^a (Programmazione economica, bilancio)****6^a (Finanze e tesoro)**

Domenica 29 settembre 2024

Plenaria**14^a Seduta (antimeridiana)***Presidenza del Presidente della 5^a Commissione*
CALANDRINI*Intervengono il ministro per i rapporti con il Parlamento Ciriani e il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.**La seduta inizia alle ore 11,10.***IN SEDE REFERENTE****(1222) Conversione in legge del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, recante misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 26 settembre.

Il presidente CALANDRINI comunica che sono stati presentati l'emendamento 18.0.1000 del Governo, il subemendamento 18.0.1000/1 e gli ordini del giorno G/1222/6/5 e 6 e G/1222/6/ 5 e 6 (testo 2), pubblicati in allegato.

Avverte che si procederà innanzitutto con l'esame degli emendamenti 10.14, 10.28, 10.51 (testo 3) e 14.4, nonché degli identici emendamenti 17.2, 17.0.7, 17.0.12, 17.0.49 e 17.0.50: si tratta di proposte emendative che saranno poste ai voti nel testo originariamente presentato.

Si passerà, quindi, all'esame degli emendamenti 6.0.35 e 6.0.36, degli identici emendamenti 7.0.2 e 20.0.1, degli ulteriori emendamenti 7.0.38 (testo 3) e 7.0.49, degli identici emendamenti 8.0.3 e 10.0.2 (testo

2), nonché delle proposte emendative 10.33, 10.0.9, 10.0.21, 14.1, 16.0.5 (testo 2), 10.500 e 11.0.500, oggetto di riformulazione.

Dispone, infine, l'accantonamento degli emendamenti 2.0.3, 8.0.5 e 14.7, in attesa del completamento delle istruttorie con il Governo.

Prendono atto le Commissioni riunite.

Ha la parola la sottosegretaria SAVINO, la quale esprime parere favorevole sugli emendamenti 10.14, 10.28, 10.51 (testo 3), 14.4 e 17.2 (identico agli emendamenti 17.0.7, 17.0.12, 17.0.49 e 17.0.50).

Esprime quindi parere favorevole, a condizione di riformulare gli emendamenti 6.0.35, 6.0.36, 7.0.2 (identico a 20.0.1), 7.0.38 (testo 3) (identico a 7.0.49), 8.0.3 (identico a 10.0.2 (testo 2)), 10.33, 10.0.9, 10.0.21, 14.1, 16.0.5 (testo 2), 10.500 e 11.0.500 in nuovi testi che sono messi a disposizione delle Commissioni riunite.

I RELATORI si esprimono in senso conforme al rappresentante del Governo su tutte le suddette proposte emendative.

Si passa alla votazione.

In esito a successive e distinte votazioni, gli emendamenti 10.14, 10.28, 10.51 (testo 3) e 14.4 sono approvati.

Il PRESIDENTE registra l'unanimità dei consensi sull'emendamento 10.28.

Posti congiuntamente in votazione, sono indi accolti all'unanimità gli identici emendamenti 17.2, 17.0.7, 17.0.12, 17.0.49 e 17.0.50.

Il PRESIDENTE propone, quindi, di sospendere la seduta al fine di consentire ai Commissari di prendere visione delle proposte di riformulazione del rappresentante del Governo.

Concordano le Commissioni riunite.

La seduta, sospesa alle ore 11,20, riprende alle ore 11,50.

Accedendo all'invito del Governo, i seguenti emendamenti sono riformulati dai proponenti come segue: 6.0.35 (testo 2), 6.0.36 (testo 2), 7.0.2 (testo 2) (identico a 20.0.1), 7.0.38 (testo 4), 7.0.49 (testo 2), 8.0.3 (testo 2), 10.0.2 (testo 3), 10.33 (testo 2), 10.0.9 (testo 2), 10.0.21 (testo 2), 14.1 (testo 2), 16.0.5 (testo 3), 10.500 (testo 2) e 11.0.500 (testo 2), pubblicati in allegato.

I RELATORI esprimono parere favorevole sull'emendamento 6.0.35.

Il senatore NICITA (*PD-IDP*), nel dichiarare il voto contrario del suo Gruppo sull'emendamento 6.0.35 (testo 2), pone in evidenza che esso – al pari dell'emendamento 6.0.36 (testo 2) – interviene sul tema del contrasto alla pirateria digitale, che è oggetto di una legge recentemente approvata con il consenso di tutte le forze politiche (legge n. 93 del 2023).

Lamenta che il legislatore torni ripetutamente a modificare la regolamentazione in materia di repressione della diffusione illecita di contenuti mediante le reti di comunicazione elettronica, anche con disposizioni di dettaglio che spetterebbero all'Autorità di regolazione.

Reputa, al riguardo, che sarebbe opportuno attendere la conclusione del periodo di sperimentazione previsto dalla legge e, a conclusione di esso, sulla base della relazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Agcom), procedere eventualmente alla modificazione delle disposizioni vigenti.

Il senatore Claudio BORGHI (*LSP-PSd'Az*), nel dichiarare il voto favorevole della propria parte politica sull'emendamento 6.0.35 (testo 2), anticipa alcune perplessità in merito alla formulazione dell'emendamento 6.0.36 (testo 2), connesso a quello in esame, suggerendo una riconsiderazione del regime sanzionatorio previsto in caso di omissione della segnalazione di condotte penalmente rilevanti.

La senatrice PIRRO (*M5S*) preannuncia il voto contrario sull'emendamento 6.0.35 (testo 2), esprimendo la preoccupazione in merito all'ingresso di società straniere nel controllo di determinati contenuti trasmessi in rete, reso inevitabile dalla circostanza che le società italiane non sono in possesso delle competenze necessarie per effettuare il controllo medesimo, pure previsto per contrastare la pirateria.

Paventa che da tale disposizione possano discendere rischi per la *privacy* dei cittadini italiani e per la sicurezza dello Stato.

La senatrice FREGOLENT (*IV-C-RE*) esprime perplessità sull'intenzione di intervenire su disposizioni recentemente approvate in materia di reati informatici, anche tenuto conto che presso le Commissioni congiunte competenti sono in corso audizioni nell'ambito dell'esame del disegno di legge in materia di rafforzamento della cybersicurezza nazionale e di reati informatici (A.C. 1717).

Suggerisce, pertanto, di soprassedere sull'introduzione delle disposizioni in discussione e di attendere la conclusione dei lavori parlamentari in corso.

Il relatore LOTITO (*FI-BP-PPE*), in replica agli interventi che lo hanno preceduto, chiarisce che il fenomeno della pirateria digitale è gestito dalla criminalità organizzata e che esso provoca danno alle risorse erariali.

Ritiene, quindi, indispensabile intervenire con tempestività sulla normativa vigente, al fine di rendere applicabili ed efficaci le disposizioni volte a debellare la criminalità informatica.

Fa, altresì, presente che le disposizioni oggetto dell'emendamento in discussione sono state predisposte d'intesa tra l'Agcom, la Guardia di finanza e il Ministero della giustizia.

L'emendamento 6.0.35 (testo 2) viene, quindi, posto ai voti e approvato.

Il senatore NICITA (*PD-IDP*), intervenendo per dichiarazione di voto contrario sull'emendamento 6.0.36 (testo 2), richiama l'attenzione sui rischi di affidare alle società operanti nel settore delle telecomunicazioni (Telco) responsabilità sul controllo delle condotte penalmente rilevanti, anche tenuto conto delle difficoltà che esse potrebbero incontrare nel monitorare la totalità dei contenuti informatici.

Suggerisce, pertanto, di accantonare momentaneamente l'emendamento.

La senatrice PAITA (*IV-C-RE*) dichiara di condividere gli obiettivi posti in luce dal relatore Lotito in replica alle dichiarazioni di voto sull'emendamento 6.0.35 (testo 2), ricordando che gli stessi obiettivi furono perseguiti dalla Commissione Poste e telecomunicazioni della Camera, da lei presieduta nella precedente legislatura.

Manifesta tuttavia perplessità sull'efficacia del regime sanzionatorio previsto per il caso di omissione della segnalazione di condotte penalmente rilevanti, che, a suo parere, rischiano di spaventare il settore senza risultare efficaci.

Condivide, quindi, la proposta del senatore Nicita di accantonare momentaneamente l'emendamento al fine di consentire una rivalutazione del tema con un approccio meno schematico.

La senatrice PIRRO (*M5S*), nel dichiarare il voto contrario della sua parte politica, ribadisce le considerazioni svolte in sede di dichiarazione di voto sull'emendamento 6.0.35 (testo 2).

Il relatore LOTITO (*FI-BP-PPE*), in replica, ribadisce l'urgenza di un intervento legislativo finalizzato a contrastare reati che danneggiano gravemente la collettività e lo Stato.

L'emendamento 6.0.36 (testo 2), posto in votazione, risulta approvato.

Posti congiuntamente in votazione, sono approvati gli identici emendamenti 7.0.2 (testo 2) e 20.0.1 (testo 2).

La senatrice LORENZIN (*PD-IDP*), nel dichiarare il voto contrario sull'emendamento 7.0.38 (testo 4), rileva criticamente che esso, come si

evince dalla rubrica, si proponeva nel testo originario di inserire nel provvedimento disposizioni relative al personale sanitario e sociosanitario, mentre il contenuto dell'emendamento aggiuntivo è rivolto ad agevolare interventi di chirurgia plastica.

Anche la senatrice PIRRO (*M5S*), intervenendo per dichiarazione di voto contrario sull'emendamento 7.0.38 (testo 4), condivide l'osservazione della senatrice Lorenzin e si rammarica che nella riformulazione sia venuto meno il contenuto della proposta originariamente presentata dal senatore Russo, rivolta, a suo giudizio, ad introdurre disposizioni realmente migliorative del Servizio Sanitario Nazionale.

Il senatore MAGNI (*Misto-AVS*), nel preannunciare la contrarietà all'emendamento in discussione, dichiara di condividere gli interventi che lo hanno preceduto.

Il relatore SALVITTI (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*) precisa che l'oggetto della proposta emendativa 7.0.38 (testo 4) non è circoscritto agli interventi estetici.

La senatrice PAITA (*IV-C-RE*) e il senatore MANCA (*PD-IDP*) chiedono di accantonare momentaneamente l'emendamento per consentire di chiarirne l'oggetto e le finalità.

Dopo che il senatore Claudio BORGHI (*LSP-PSd'Az*) ha dato lettura dell'articolo 4-*quater* del decreto-legge n. 145 del 2023, oggetto di novella da parte dell'emendamento in discussione, il PRESIDENTE dispone l'accantonamento del medesimo.

Viene, quindi, posto in votazione e approvato l'emendamento 7.0.49 (testo 2).

La senatrice PIRRO (*M5S*) riformula il proprio emendamento 7.6 in un nuovo testo, identico agli emendamenti 8.0.3 (testo 2) e 10.0.2 (testo 3), pubblicato in allegato.

Posti congiuntamente in votazione, gli identici emendamenti 7.6 (testo 2), 8.0.3 (testo 2) e 10.0.2 (testo 3) sono approvati.

Viene indi posto ai voti e approvato l'emendamento 10.33 (testo 2).

I senatori DURNWALDER (*Aut (SVP-PATT, Cb)*) e PATTON (*Aut (SVP-PATT, Cb)*) aggiungono la firma agli emendamenti 10.0.9 (testo 2) e 10.0.21 (testo 2).

I senatori appartenenti al Gruppo della Lega aggiungono la firma all'emendamento 10.0.21 (testo 2).

I senatori MANCA (*PD-IDP*) e MAGNI (*Misto-AVS*) riformulano, rispettivamente, gli emendamenti 17.0.23 e 18.0.15 in nuovi testi, identici all'emendamento 10.0.9 (testo 2), pubblicati in allegato.

Posti congiuntamente in votazione, gli identici emendamenti 10.0.9 (testo 2), 17.0.23 (testo 2) e 18.0.15 (testo 2) sono approvati.

In esito a successive e distinte votazioni, sono poi accolti gli emendamenti 10.0.21 (testo 2), 14.1 (testo 2) e, dopo che i senatori del Gruppo della Lega vi hanno aggiunto la firma, l'emendamento 16.0.5 (testo 3).

Il PRESIDENTE, su proposta del Gruppo del Partito Democratico, dispone l'accantonamento degli emendamenti 10.500 (testo 2) e 11.0.500 (testo 2).

Si passa all'esame dell'emendamento 18.0.1000.

Il presidente GARAVAGLIA (*LSP-PSd'Az*) ritira il subemendamento 18.0.1000/1, preannunciandone la ripresentazione in un diverso contesto.

La senatrice FREGOLENT (*IV-C-RE*) e il senatore MANCA (*PD-IDP*) preannunciano il voto favorevole all'emendamento 18.0.1000, che, posto in votazione, viene approvato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA

Il presidente CALANDRINI avverte che l'odierna seduta pomeridiana, già convocata alle ore 14, è posticipata alle ore 14,30.

Le Commissioni riunite prendono atto.

La seduta termina alle ore 12,35.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1222

(al testo del decreto-legge)

G/1222/6/5 e 6 (testo 2)

ORSOMARSO, LIRIS

Il Senato,

considerato che l'applicazione della disciplina del credito d'imposta ricerca e sviluppo di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, è stata caratterizzata da complessità tecniche e incertezze rispetto all'individuazione dell'ambito oggettivo. Tali difficoltà interpretative – che hanno riguardato principalmente le imprese operanti nel settore tessile e della moda – hanno richiesto ripetuti chiarimenti;

considerato che a causa delle obiettive condizioni di incertezza riscontrate nell'applicazione della disciplina, il legislatore ha introdotto, con l'articolo 5, commi da 7 a 12, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, una procedura di riversamento spontaneo, rivolta a tutti i beneficiari dell'agevolazione, per la regolarizzazione degli indebiti utilizzi in compensazione del credito di imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo, senza applicazione di sanzioni e interessi;

considerato che il termine ultimo per la comunicazione di adesione alla procedura di riversamento scade il 31 ottobre 2024 di cui all'articolo 5 del decreto-legge n. 146 del 2021 e quello per il versamento della prima rata il 16 dicembre 2024,

impegna il Governo

al fine di addivenire a una soluzione che tenga conto delle iniziali obiettive condizioni di incertezza nell'applicazione della disciplina del credito d'imposta ricerca e sviluppo, e nel quadro delle risorse che potranno essere messe a disposizione nel bilancio dello Stato, a prevedere, nel primo provvedimento utile, idonee misure di carattere finanziario e procedurali, e in particolare: a) per tutti coloro che

aderiscono alla procedura di riversamento entro il 31 ottobre 2024, una congrua riduzione percentuale delle somme da riversare, ferma restando la non debenza di sanzioni e interessi; *b*) a prevedere il differimento del termine per il versamento delle somme, oggi fissato al 16 dicembre 2024.

G/1222/6/5 e 6

ORSOMARSO

Il Senato,

considerato che l'applicazione della disciplina del credito d'imposta ricerca e sviluppo di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, è stata caratterizzata da complessità tecniche e incertezze rispetto all'individuazione dell'ambito oggettivo. Tali difficoltà interpretative – che hanno riguardato principalmente le imprese operanti nel settore tessile e della moda- hanno richiesto ripetuti chiarimenti;

considerato che a causa delle obiettive condizioni di incertezza riscontrate nell'applicazione della disciplina, il legislatore ha introdotto, con l'articolo 5, commi da 7 a 12, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, una procedura di riversamento spontaneo, rivolta a tutti i beneficiari dell'agevolazione, per la regolarizzazione degli indebiti utilizzi in compensazione del credito di imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo, senza applicazione di sanzioni e interessi;

considerato che v'è stata ad oggi una limitata adesione all'attuale procedura prevista dall'articolo 5 del decreto-legge 146/2021 da parte delle imprese e che sta sorgendo un contenzioso tributario ampio e incerto nella sua definizione;

considerato che il termine ultimo per la comunicazione di adesione alla procedura di riversamento scade il 31 ottobre 2024 e quello per il versamento della prima rata il 16 dicembre 2024,

impegna il Governo

al fine di addivenire a una soluzione che tenga conto delle iniziali obiettive condizioni di incertezza nell'applicazione della disciplina del credito d'imposta ricerca e sviluppo, e di contenere, al contempo, gli effetti sul bilancio dello Stato, a prevedere, nel primo provvedimento

utile, idonee misure di carattere finanziario e procedurali, e in particolare: *a)* per tutti coloro che aderiscono alla procedura di riversamento entro il 31 ottobre 2024, una congrua riduzione percentuale delle somme da riversare, ferma restando la non debenza di sanzioni e interessi; *b)* a prevedere il differimento del termine per il versamento delle somme, oggi fissato al 16 dicembre 2024.

Art. 6.

6.0.35 (testo 2)

DAMIANI, LIRIS, ZEDDA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

« Art. 6-bis.

1. Alla legge 14 luglio 2023, n. 93, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2:

1) al comma 1 la parola: “univocamente” è sostituita con la seguente: “prevalentemente”;

2) al comma 3 dopo: “destinatario del provvedimento” è aggiunto: “garantendo altresì ad ogni soggetto che dimostri di possedere un interesse qualificato la possibilità di chiedere la revoca dei provvedimenti di inibizione all'accesso, per documentata carenza dei requisiti di legge, anche sopravvenuta”;

3) al comma 3, primo periodo, dopo le parole: “compresi i prestatori di servizi di accesso alla rete” inserire le seguenti: “e i fornitori di servizi di VPN e quelli di DNS pubblicamente disponibili ovunque residenti ed ovunque localizzati,”;

4) al comma 5, primo periodo, dopo le parole: “ai prestatori di servizi di accesso alla rete,”, inserire le seguenti parole: “compresi i fornitori di servizi di VPN e a quelli di DNS pubblicamente disponibili, ovunque residenti ed ovunque localizzati,”;

5) al comma 5, terzo periodo, dopo le parole: “provvedono comunque,” inserire le seguenti: “, entro il medesimo termine massimo di 30 minuti dalla notificazione del provvedimento di disabilitazione,”;

6) dopo il comma 5, è inserito il seguente:

“5-bis. I prestatori di servizi di assegnazione di numeri IP, il Registro italiano per il *country code Top level domain* (cctld).it, i prestatori di servizi di registrazione di nome a dominio per i cc tld diversi da quello

italiano e per i nomi a *Generic Top level Domain* (gTld), provvedono periodicamente a riabilitare la risoluzione dei nomi di dominio e l'instradamento del traffico di rete verso gli indirizzi IP bloccati ai sensi del presente articolo, decorsi almeno sei mesi dal blocco e che non risultino utilizzati per finalità illecite.”

7) dopo il comma 7 è inserito il seguente:

“7-bis. L’Autorità, al fine di garantire il più efficiente avvio del funzionamento della piattaforma e l’esecuzione efficace degli ordini di inibizione, fissa limitatamente al primo anno di funzionamento della piattaforma, limiti quantitativi massimi di IP ed FQDN che possono essere oggetto di blocco contemporaneamente. Decorso il primo anno di operatività della piattaforma nessun limite quantitativo è consentito. L’Autorità, al fine di garantire il corretto funzionamento del processo di oscuramento dei FQDN e degli indirizzi IP, in base al raggiungimento della capacità massima dei sistemi di blocco implementata dagli ISP secondo le specifiche tecniche già definite ovvero anche alla segnalazione dei soggetti di cui al comma 4, ordina di riabilitare la risoluzione DNS dei nomi di dominio e di sbloccare l'instradamento del traffico di rete verso gli indirizzi IP bloccati da almeno sei mesi pubblicando la lista aggiornata degli indirizzi IP e dei nomi di dominio DNS sulla piattaforma tecnologica unica con funzionamento automatizzato di cui all’articolo 6 comma 2.”

b) all’articolo 6, comma 2, dopo le parole: “destinatari dei provvedimenti di disabilitazione”, inserire le seguenti: “di cui all’articolo 2, comma 5 della presente legge”. ».

6.0.36 (testo 2)

DAMIANI, LIRIS, ZEDDA

Dopo l’articolo inserire il seguente:

« Art. 6-bis.

1. Alla legge 22 aprile 1941, n. 633, dopo l’articolo 174-*quinquies*, è aggiunto il seguente:

“Art. 174-*sexies*.

1. I prestatori di servizi di accesso alla rete, i soggetti gestori di motori di ricerca e i fornitori di servizi della società dell’informazione, ivi inclusi i fornitori e gli intermediari di Vpn (*virtual private network*) o comunque di soluzioni tecniche che ostacolano l’identificazione dell’indirizzo IP di origine, gli operatori di *content delivery network*, i fornitori

di servizi di sicurezza *internet* e di DNS distribuiti, che si pongono tra i visitatori di un sito, e gli *hosting provider* che agiscono come *reverse proxy server* per siti *web*, quando vengono a conoscenza che siano in corso o che siano state compiute o tentate condotte penalmente rilevanti ai sensi della presente legge, dell'articolo 615-ter o dell'articolo 640-ter del codice penale, devono segnalare immediatamente, all'autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria tali circostanze, fornendo tutte le informazioni disponibili.

2. I soggetti di cui al comma 1 devono designare e notificare all'Autorità un punto di contatto che consenta loro di comunicare direttamente, via elettronica, con l'Autorità medesima ai fini dell'esecuzione della presente legge. I soggetti di cui al comma 1 che non sono stabiliti nell'Unione europea ma che offrono servizi in Italia devono designare per iscritto, notificando all'Autorità il nome, l'indirizzo postale e l'indirizzo di posta elettronica, una persona fisica o giuridica che funga da loro rappresentante legale in Italia, che consenta loro di comunicare direttamente, via elettronica, con l'Autorità medesima ai fini dell'esecuzione della presente legge.

3. Fuori dai casi di concorso nel reato, l'omissione della segnalazione di cui al comma 1 e della comunicazione di cui al comma 2 sono puniti con la reclusione fino ad un anno. Si applica l'articolo 24-bis del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.". ».

Art. 7.

7.6 (testo 2)

PIRRO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 8-bis.

(Disposizioni in materia di investimenti infrastrutturali)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 140, la lettera c) è sostituita dalla seguente: "Il contributo può essere richiesto per investimenti destinati a opere pubbliche in materia di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti nonché di messa in sicurezza ed efficientamento energetico degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici.";

b) al comma 141, il primo ed il secondo periodo sono sostituiti dai seguenti: "L'ammontare del contributo attribuito a ciascun ente è de-

terminato, entro il 15 novembre dell'esercizio precedente all'anno di riferimento del contributo, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora l'entità delle richieste pervenute superi l'ammontare delle risorse disponibili, l'attribuzione è effettuata a favore degli enti che presentano la minore incidenza del risultato di amministrazione, al netto della quota accantonata, rispetto alle entrate finali di competenza, ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, risultanti dai rendiconti della gestione del penultimo esercizio precedente a quello di riferimento, assicurando, comunque, ai comuni con risultato di amministrazione, al netto della quota accantonata, negativo, un ammontare non superiore alla metà delle risorse disponibili.”;

c) al comma 143, sopprimere le parole: “, fermi restando in ogni caso le scadenze e gli obblighi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza.”;

d) al comma 148-ter dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: “Parimenti non sono soggetti a revoca i contributi riferiti all'anno 2022, assegnati con Decreto interdipartimentale del 18 luglio 2022, relativi alle opere per le quali alla data del 15 settembre 2024 risulta stipulato il contratto di affidamento lavori”.

2. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 31-bis, le parole: “30 aprile 2024” sono sostituite dalle seguenti: “30 novembre 2024”;

b) al comma 32, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: “Per l'anno 2024 il termine di cui al primo periodo è fissato al 31 dicembre 2024.”;

c) al comma 34, al primo periodo, la parola: “2023” è sostituita dalla parola “2024”, le parole: “31 maggio 2024” sono sostituite dalle seguenti: “28 febbraio 2025” e il terzo periodo è soppresso. ».

7.0.2 (testo 2)

BERRINO, LIRIS, ORSOMARSO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

« Art. 7-bis.

*(Irrilevanza catastale degli allestimenti mobili
in strutture ricettive all'aperto)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2025, gli allestimenti mobili di pernottamento dotati di meccanismi di rotazione in funzione, ubicati nelle

strutture ricettive all'aperto, non rilevano ai fini della rappresentazione e del censimento catastale e sono pertanto esclusi dalla stima diretta di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1949, n. 1142, per la determinazione della rendita catastale.

2. A decorrere dalla medesima data di cui al comma 1, nella stima diretta della rendita catastale delle strutture ricettive all'aperto il valore delle aree attrezzate per gli allestimenti di cui al comma 1 e di quelle non attrezzate destinate al pernottamento degli ospiti è aumentato rispettivamente nella misura dell'ottantacinque per cento e del cinquantacinque per cento rispetto a quello di mercato ordinariamente attribuito a tali componenti immobiliari.

3. Gli intestatari catastali delle strutture di cui al comma 1, a decorrere dal 1° gennaio 2025, presentano, entro il 15 giugno 2025, atti di aggiornamento geometrico ai sensi dell'articolo 8 della legge 1° ottobre 1969, n. 679, per l'aggiornamento della mappa catastale, nonché atti di aggiornamento ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, per l'aggiornamento del Catasto Fabbricati, in coerenza con quanto previsto ai commi 1 e 2. Si applicano le sanzioni previste per le violazioni dell'articolo 20 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, e successive modificazioni.

4. L'Agenzia delle Entrate, qualora rilevi la mancata presentazione degli atti di aggiornamento di cui al comma 3, attiva il procedimento di cui all'articolo 1, comma 277, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del turismo, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono individuate le eventuali ulteriori fonti informative necessarie per le attività di monitoraggio.

6. Limitatamente all'anno di imposizione 2025, in deroga all'articolo 1, comma 745, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per gli atti di aggiornamento di cui ai commi precedenti, presentati entro il 15 giugno 2025 le rendite catastali rideterminate hanno effetto dal 1° gennaio 2025.

7. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. ».

7.0.38 (testo 4)

RUSSO, LIRIS, ORSOMARSO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

« Art. 7-bis.

(Disposizioni di personale sanitario e sociosanitario)

1. All'articolo 4-*quater*, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre

2023, n. 191, le parole da: “Resta fermo” a “ai fini dell’IVA”, sono sostituite dalle seguenti: “Sono fatti salvi i comportamenti dei contribuenti adottati in relazione”; è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Non si fa luogo a rimborsi d’imposta”.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 3,5 milioni per l’anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. ».

7.0.49 (testo 2)

DAMIANI

Dopo l’articolo inserire il seguente:

« Art. 7-bis.

1. All’articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, le parole: “un ulteriore anno” sono sostituite dalle seguenti: “due ulteriori anni”. ».

Art. 8.

8.0.3 (testo 2)

ORSOMARSO, LIRIS

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

« Art. 8-bis.

(Disposizioni in materia di investimenti infrastrutturali)

1. All’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 140, la lettera c) è sostituita dalla seguente: “Il contributo può essere richiesto per investimenti destinati a opere pubbliche in materia di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti nonché di messa in sicurezza ed efficientamento energetico degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici.”;

b) al comma 141, il primo ed il secondo periodo sono sostituiti dai seguenti: “L’ammontare del contributo attribuito a ciascun ente è determinato, entro il 15 novembre dell’esercizio precedente all’anno di riferimento del contributo, con decreto del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze. Qualora l’entità delle richieste pervenute superi l’ammontare delle risorse disponibili, l’attribuzione è effettuata a favore degli enti che presentano la minore incidenza del risultato di amministrazione, al netto della quota accantonata, rispetto alle entrate finali di competenza, ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, risultanti dai rendiconti della gestione del penultimo esercizio precedente a quello di riferimento, assicurando, comunque, ai comuni con risultato di amministrazione, al netto della quota accantonata, negativo, un ammontare non superiore alla metà delle risorse disponibili.”;

c) al comma 143, sopprimere le parole: “, fermi restando in ogni caso le scadenze e gli obblighi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza.”;

d) al comma 148-ter dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: “Parimenti non sono soggetti a revoca i contributi riferiti all’anno 2022, assegnati con Decreto interdipartimentale del 18 luglio 2022, relativi alle opere per le quali alla data del 15 settembre 2024 risulta stipulato il contratto di affidamento lavori”.

2. All’articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 31-bis, le parole: “30 aprile 2024” sono sostituite dalle seguenti: “30 novembre 2024”;

b) al comma 32, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: “Per l’anno 2024 il termine di cui al primo periodo è fissato al 31 dicembre 2024.”;

c) al comma 34, al primo periodo, la parola: “2023” è sostituita dalla parola “2024”, le parole: “31 maggio 2024” sono sostituite dalle seguenti: “28 febbraio 2025” e il terzo periodo è soppresso. ».

Art. 10.

10.33 (testo 2)

TUBETTI, LIRIS, ORSOMARSO

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

« 10-bis. Allo scopo di consentire l’integrazione e l’adeguamento dei sistemi informativi delle amministrazioni pubbliche, anche in vista del-

l'adozione del sistema di contabilità economico-patrimoniale unico e per le finalità di cui al presente articolo, nell'ottica della valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e dell'efficientamento della spesa pubblica, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati i criteri e le modalità per avviare processi di interoperabilità con la banca dati degli immobili pubblici, realizzata dal Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, dei dati, dei censimenti e delle informazioni relativi al patrimonio immobiliare pubblico, posseduti in banche dati delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché, sentito il Ministero dell'interno, dell'Agenzia istituita ai sensi del decreto-legge 4 febbraio 2010, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 31 marzo 2010, n. 50. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2024. 3. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. ».

10.500 (testo 2)

I RELATORI

All'articolo 10, dopo il comma 13 è inserito il seguente:

« 13-bis. Al fine di assicurare celerità agli interventi necessari al completamento della rete impiantistica integrata dei rifiuti nella Regione Siciliana, nonché in considerazione degli ulteriori interventi necessari per affrontare la situazione di emergenza connessa alla grave crisi da deficit idrico della Regione, dichiarata con delibera del Consiglio dei ministri del 6 maggio 2024, all'articolo 14-*quater*, comma 4, primo periodo, del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 2 febbraio 2024, n. 11, le parole: "delle disposizioni del codice dei contratti" fino a: "n. 36," sono soppresse ».

Conseguentemente al comma 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

« c) assicura la realizzazione degli impianti di cui alla lettera b) ».

10.0.2 (testo 3)

LIRIS, MATERA, PUGLIESE, ORSOMARSO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***« Art. 8-bis.***(Disposizioni in materia di investimenti infrastrutturali)*

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 140, la lettera c) è sostituita dalla seguente: “Il contributo può essere richiesto per investimenti destinati a opere pubbliche in materia di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti nonché di messa in sicurezza ed efficientamento energetico degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici.”;

b) al comma 141, il primo ed il secondo periodo sono sostituiti dai seguenti: “L'ammontare del contributo attribuito a ciascun ente è determinato, entro il 15 novembre dell'esercizio precedente all'anno di riferimento del contributo, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora l'entità delle richieste pervenute superi l'ammontare delle risorse disponibili, l'attribuzione è effettuata a favore degli enti che presentano la minore incidenza del risultato di amministrazione, al netto della quota accantonata, rispetto alle entrate finali di competenza, ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, risultanti dai rendiconti della gestione del penultimo esercizio precedente a quello di riferimento, assicurando, comunque, ai comuni con risultato di amministrazione, al netto della quota accantonata, negativo, un ammontare non superiore alla metà delle risorse disponibili.”;

c) al comma 143, sopprimere le parole: “, fermi restando in ogni caso le scadenze e gli obblighi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza.”;

d) al comma 148-ter dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: “Parimenti non sono soggetti a revoca i contributi riferiti all'anno 2022, assegnati con Decreto interdipartimentale del 18 luglio 2022, relativi alle opere per le quali alla data del 15 settembre 2024 risulta stipulato il contratto di affidamento lavori”.

2. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 31-bis, le parole: “30 aprile 2024” sono sostituite dalle seguenti: “30 novembre 2024”;

b) al comma 32, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: “Per l’anno 2024 il termine di cui al primo periodo è fissato al 31 dicembre 2024.”;

c) al comma 34, al primo periodo, la parola: “2023” è sostituita dalla parola: “2024”, le parole: “31 maggio 2024” sono sostituite dalle seguenti: “28 febbraio 2025” e il terzo periodo è soppresso. ».

10.0.9 (testo 2)

LIRIS, MATERA, ORSOMARSO, DURNWALDER, PATTON, BORGHESI, CLAUDIO BORGHI, DREOSTO, GARAVAGLIA, TESTOR

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

« Art. 10-bis.

1. Per i contributi riferiti alle annualità dal 2020 al 2023 il superamento del termine di cui all’articolo 1, comma 32, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, non comporta la revoca del contributo a condizione che alla data del 15 settembre 2024 risulta stipulato il contratto di affidamento lavori. ».

10.0.21 (testo 2)

LIRIS, MATERA, SIGISMONDI, ORSOMARSO, DURNWALDER, PATTON, BORGHESI, CLAUDIO BORGHI, DREOSTO, GARAVAGLIA, TESTOR

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

« Art. 10-bis.

1. All’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 31-bis, le parole: “30 aprile 2024” sono sostituite dalle seguenti: “30 novembre 2024”;

b) al comma 32, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: “Per l’anno 2024 il termine di cui al primo periodo è fissato al 31 dicembre 2024.”;

c) al comma 34, al primo periodo, la parola: “2023” è sostituita dalla parola: “2024”, le parole: “31 maggio 2024” sono sostituite dalle seguenti: “28 febbraio 2025” e il terzo periodo è soppresso. ».

Art. 11.

11.0.500 (testo 2)

I RELATORI

Dopo l'articolo 11, è aggiunto il seguente:

« Art. 11-bis.

1. All'articolo 42 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 5:

1) le parole: “sottoposta alla vigilanza del Ministero dello sviluppo economico, che, mediante l'adozione di un atto di indirizzo, può definirne gli obiettivi strategici” sono sostituite dalle seguenti: “sottoposta alla vigilanza del Ministero delle imprese e del *made in Italy* e del Ministero della salute che, mediante l'adozione di un atto di indirizzo, possono definirne gli obiettivi strategici”;

2) è aggiunto, infine, il seguente periodo: “La Fondazione può, altresì, operare nel settore della ricerca, prevalentemente clinica e traslazionale, nel campo biomedico ed in quello della organizzazione e gestione dei servizi sanitari di ricovero e cura di alta specialità e di eccellenza”;

b) al comma 6, è aggiunto, infine, il seguente periodo: “Quando opera nella gestione dei servizi sanitari e cura di elevata specialità, la Fondazione, acquisito il parere vincolante della Regione nel cui territorio sono erogati i servizi predetti, agisce attraverso la costituzione di un soggetto *no profit* partecipato dalla stessa Regione.”.

2. All'articolo 1, comma 951, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo le parole: “sono da destinare alla promozione della ricerca e riconversione industriale del settore biomedicale” sono aggiunte le seguenti: “, nonché alla ricerca clinica e traslazionale nel campo biomedico ed in quello della organizzazione e gestione dei servizi sanitari di ricovero e cura di alta specializzazione e di eccellenza”.

3. Al fine di garantire l'integrità e la continuità delle prestazioni specialistiche del Servizio sanitario nazionale, in caso di vendita di com-

plexi aziendali operanti nei settori di cui al comma 1, lettera a), numero 2), disposta nell'ambito di una procedura di amministrazione straordinaria, è riconosciuto il diritto di prelazione alle Fondazioni di diritto pubblico o di diritto privato istituite per legge che svolgono attività nel settore della ricerca biomedicale o che sono abilitate ad operare nei settori di cui al comma 1, lettera a), numero 2), agli enti pubblici dotati di competenza nei predetti settori, nonché agli organismi dai medesimi costituiti o partecipati. In tale ipotesi il commissario straordinario menziona l'esistenza del diritto di prelazione nell'avviso di vendita e, contestualmente alla sua pubblicazione, trasmette l'avviso al Ministero delle imprese e del *made in Italy* il quale ne dà idonea pubblicità mediante pubblicazione sul proprio sito istituzionale. All'esito della valutazione delle offerte pervenute, compiuta ai sensi dell'articolo 63 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, il commissario straordinario comunica al Ministero delle imprese e del *made in Italy* le condizioni dell'offerta più vantaggiosa e il Ministero, nei successivi dieci giorni, procede con la pubblicazione della comunicazione sul proprio sito istituzionale. Il diritto di prelazione è esercitato, entro trenta giorni dalla pubblicazione di cui al terzo periodo, mediante invio di una dichiarazione di impegno all'acquisto del complesso aziendale nei tempi e alle condizioni contenute nell'offerta risultata più vantaggiosa e con il versamento della cauzione prevista nell'avviso di vendita. La dichiarazione di impegno è inviata all'indirizzo di posta elettronica della procedura. Decorso il termine di trenta giorni senza che il diritto di prelazione sia esercitato, il complesso aziendale è trasferito all'offerente risultato aggiudicatario. Se non sono pervenute offerte, con la comunicazione di cui al terzo periodo il commissario straordinario indica le condizioni della vendita fissate nell'avviso di vendita, e la dichiarazione di impegno all'acquisto, fermi i tempi e le altre condizioni ivi stabilite nell'avviso di vendita, è efficace anche se contiene un prezzo inferiore di non oltre un quarto al prezzo stabilito nello stesso avviso.

4. La Regione Lazio può costituire o partecipare alla costituzione di soggetti *no profit* per la acquisizione e gestione dei complessi aziendali di cui al comma 3. ».

Art. 14.

14.1 (testo 2)

SILVESTRO, DAMIANI

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) *al secondo periodo, le parole: « del Ministro della cultura » sono sostituite con le seguenti: « del Ministro della cultura e del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale »;*

b) è aggiunto infine il seguente periodo: « Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica, si avvale degli istituti di cultura al fine di valorizzare la storia della città di Napoli e il suo contributo per la creazione di una identità europea ».

Art. 16.

16.0.5 (testo 3)

DE CARLO, NOCCO, LIRIS, ORSOMARSO, BORGHESI, CLAUDIO BORGHI, DREOSTO, GARAVAGLIA, TESTOR

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

« Art. 16-bis.

(Disposizioni urgenti a sostegno del settore suinicolo)

1. Al fine di sostenere gli operatori della filiera suinicola danneggiati dal blocco alla movimentazione degli animali in conseguenza della diffusione della peste suina africana, alle imprese della produzione primaria che svolgono attività di allevamento di scrofe da riproduzione a ciclo aperto, di scrofe da riproduzione a ciclo chiuso e di suini da ingrasso, comprensivi di allevamenti da svezzamento e magronaggio, è concesso, nel limite massimo di 10 milioni di euro, per l'anno 2024, un contributo a titolo di sostegno in base all'entità del reale danno economico patito, sulla base dei requisiti, delle condizioni e delle procedure individuate dai decreti del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, del 28 luglio 2022, del 29 settembre 2023 e del 29 dicembre 2023. All'Agenzia per le erogazioni in agricoltura – AGEA è riconosciuto un importo pari al 2 per cento dell'ammontare dei contributi erogati ai sensi del presente comma a titolo di rimborso per le spese di gestione.

2. La concessione dei contributi economici di cui al comma 1 è subordinata alla preventiva verifica della compatibilità dei medesimi con la normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato nel settore agricolo e agroalimentare.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari complessivamente a 10 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede quanto a 5 milioni di euro mediante le risorse rivenienti dalle economie residue derivanti dall'attuazione degli interventi di cui all'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, e quanto a 5 milioni di euro mediante le risorse rivenienti dalle economie residue derivanti dall'attuazione degli interventi di cui all'articolo 223, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, già nella di-

sponibilità dell’Agenzia per le erogazioni in agricoltura – AGEA. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, pari a 10 milioni di euro per l’anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all’attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

4. All’articolo 2 del decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2022, n. 29, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2-*bis*:

– dopo le parole: “idonee al contenimento dei cinghiali selvatici” sono aggiunte le seguenti: “; spetta alle società concessionarie autostradali e agli enti proprietari delle strade attuare gli interventi necessari per il rafforzamento delle barriere stradali e autostradali mediante la chiusura, ove possibile, dei varchi che corrono al di sotto del solido stradale, quali strade bianche, tombini, sottopassi o corsi d’acqua, ovvero al di sopra degli stessi nei tratti in galleria, previa approvazione da parte del Commissario degli interventi e delle modalità di finanziamento dei corrispondenti oneri”;

– dopo le parole: “per l’anno 2022” sono aggiunte le seguenti: “e di 13 milioni di euro per l’anno 2025”;

b) al comma 2-*quinqies*:

– le parole: “pari a 10 milioni di euro per l’anno 2022,” sono soppresse;

– dopo le parole: “si provvede” sono aggiunte le seguenti: “quanto a 10 milioni di euro per l’anno 2022”;

– dopo le parole: “dalla legge 28 marzo 2022, n. 25” sono aggiunte le seguenti: “; quanto a 10 milioni di euro per l’anno 2025 mediante corrispondente riduzione del Fondo istituito dall’articolo 1, comma 443 della legge 30 dicembre 2023, n. 213 e quanto a 3 milioni di euro per l’anno 2025 mediante corrispondente riduzione del fondo in conto capitale di cui all’articolo 34-*ter*, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della salute per il triennio 2024-2026”;

c) dopo il comma 2-*quinqies* è aggiunto il seguente:

“2-*sexies*. Al fine di potenziare la ricerca delle carcasse nelle aree destinate al depopolamento intorno alle barriere artificiali deputate al confinamento dei cinghiali, il commissario è, altresì, autorizzato a riconoscere un contributo, nel limite massimo di 150 euro per unità, in favore dei soggetti che, abilitati al contenimento con metodi selettivi, con-

feriscono carcasse nelle aree di stoccaggio o nei macelli autorizzati. A tal fine, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2025, che confluisce nella contabilità speciale intestata al Commissario straordinario.”.

5. Agli oneri derivanti dal comma 4, lettera c), pari complessivamente a 1 milione di euro per l'anno 2025, si provvede mediante riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. ».

Art. 17.

17.0.23 (testo 2)

MANCA, TAJANI, LORENZIN, LOSACCO, MISIANI, NICITA, PARRINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

« Art. 10-bis.

1. Per i contributi riferiti alle annualità dal 2020 al 2023 il superamento del termine di cui all'articolo 1, comma 32, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, non comporta la revoca del contributo a condizione che alla data del 15 settembre 2024 risulta stipulato il contratto di affidamento lavori. ».

Art. 18.

18.0.15 (testo 2)

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

« Art. 10-bis.

1. Per i contributi riferiti alle annualità dal 2020 al 2023 il superamento del termine di cui all'articolo 1, comma 32, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, non comporta la revoca del contributo a condizione che

alla data del 15 settembre 2024 risulta stipulato il contratto di affidamento lavori. ».

18.0.1000/1

GARAVAGLIA

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

« 3-bis. A seguito dell'istituzione di apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze a decorrere dall'anno 2025, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, della legge 13 giugno 2023 n. 83, una quota del contributo statale di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo 10 compete anche ai comuni italiani di frontiera indicati nell'allegato 1 al presente decreto-legge. La quota del contributo statale di cui al primo periodo è calcolata sulla base di criteri da individuare nel decreto di cui all'articolo 10, comma 5, della legge n. 83 del 2023. Non è dovuto alcun contributo statale per le annualità antecedenti a quella di istituzione del fondo di cui al citato articolo 10, comma 3, della legge n. 83 del 2023. Fuori dai casi di applicazione dell'articolo 1, comma 175, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le disposizioni di cui all'articolo 51, comma 8-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si interpretano nel senso di includere anche i redditi di lavoro dipendente prestato all'estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto dai dipendenti che, nell'arco di dodici mesi, soggiornano nello Stato estero per un periodo superiore a 183 giorni ritornando in Italia al proprio domicilio una volta alla settimana. Non si fa luogo, in ogni caso, a rimborso di eventuali eccedenze d'imposta versate. ».

18.0.1000

IL GOVERNO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 18-bis.

(Disposizioni finanziarie in materia di PNRR)

1. Al fine di assicurare la liquidità di cassa necessaria per i pagamenti di competenza dei soggetti attuatori degli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, fatta salva la disciplina delle anticipazioni già prevista ai sensi della normativa vigente, le Amministrazioni

centrali titolari delle misure provvedono al trasferimento delle occorrenti risorse finanziarie, fino al limite cumulativo del 90 per cento del costo dell'intervento a carico del PNRR, entro il termine di 30 giorni decorrenti dalla data di ricevimento delle richieste di trasferimento.

2. In sede di presentazione delle richieste di cui al comma 1, i soggetti attuatori attestano l'ammontare delle spese risultanti dagli stati di avanzamento degli interventi e l'avvenuto espletamento dei controlli di competenza previsti dal proprio ordinamento, nonché le verifiche sul rispetto dei requisiti specifici del PNRR. La documentazione giustificativa è conservata agli atti dai soggetti attuatori, ed è resa disponibile per essere esibita in sede di *audit* e controlli da parte delle autorità nazionali ed europee. Sulla base delle attestazioni di cui al primo periodo, le amministrazioni centrali titolari delle misure provvedono ai relativi trasferimenti, riservandosi i successivi controlli sulla relativa documentazione giustificativa, al più tardi, in sede di erogazione del saldo finale dell'intervento.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità cui le Amministrazioni titolari delle misure e i soggetti attuatori si attengono per gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2. ».

Art. 20.

20.0.1 (testo 2)

CENTINAIO, CLAUDIO BORGHI, TESTOR, DREOSTO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

« Art. 7-bis.

*(Irrilevanza catastale degli allestimenti mobili
in strutture ricettive all'aperto)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2025, gli allestimenti mobili di pernottamento dotati di meccanismi di rotazione in funzione, ubicati nelle strutture ricettive all'aperto, non rilevano ai fini della rappresentazione e del censimento catastale e sono pertanto esclusi dalla stima diretta di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1949, n. 1142, per la determinazione della rendita catastale.

2. A decorrere dalla medesima data di cui al comma 1, nella stima diretta della rendita catastale delle strutture ricettive all'aperto il valore delle aree attrezzate per gli allestimenti di cui al comma 1 e di quelle non attrezzate destinate al pernottamento degli ospiti è aumentato rispettivamente nella misura dell'ottantacinque per cento e del cinquantacinque

per cento rispetto a quello di mercato ordinariamente attribuito a tali componenti immobiliari.

3. Gli intestatari catastali delle strutture di cui al comma 1, a decorrere dal 1° gennaio 2025, presentano, entro il 15 giugno 2025, atti di aggiornamento geometrico ai sensi dell'articolo 8 della legge 1° ottobre 1969, n. 679, per l'aggiornamento della mappa catastale, nonché atti di aggiornamento ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, per l'aggiornamento del Catasto Fabbricati, in coerenza con quanto previsto ai commi 1 e 2. Si applicano le sanzioni previste per le violazioni dell'articolo 20 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, e successive modificazioni.

4. L'Agenzia delle Entrate, qualora rilevi la mancata presentazione degli atti di aggiornamento di cui al comma 3, attiva il procedimento di cui all'articolo 1, comma 277, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del turismo, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono individuate le eventuali ulteriori fonti informative necessarie per le attività di monitoraggio.

6. Limitatamente all'anno di imposizione 2025, in deroga all'articolo 1, comma 745, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per gli atti di aggiornamento di cui ai commi precedenti, presentati entro il 15 giugno 2025 le rendite catastali rideterminate hanno effetto dal 1° gennaio 2025.

7. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. ».

Plenaria**15^a Seduta (pomeridiana)**

Presidenza del Presidente della 5^a Commissione
CALANDRINI

Intervengono il ministro per i rapporti con il Parlamento Ciriani e il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.

La seduta inizia alle ore 14,35.

IN SEDE REFERENTE

(1222) Conversione in legge del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, recante misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Il presidente CALANDRINI comunica che l'esame proseguirà sugli emendamenti precedentemente accantonati. Sull'emendamento 7.0.38 (testo 4), il Governo e i Relatori si erano già espressi formulando un parere favorevole. Posto ai voti, l'emendamento 7.0.38 testo 4 risulta approvato.

Si passa quindi all'esame dell'emendamento 10.500 (testo 2) presentato dai relatori e sui subemendamenti ad esso riferiti. Sui subemendamenti ad esso presentati 10.500/1, 10.500/2, 10.500/3, 10.500/4, 10.500/5, il GOVERNO e i RELATORI esprimono parere contrario. Con separate votazioni, tutti i subemendamenti sono respinti.

Sull'emendamento 10.500 (testo 2) interviene in dichiarazione di voto la senatrice DAMANTE (M5S), preannunciando il voto contrario del proprio Gruppo di appartenenza. Rileva come l'emendamento intervenga su una materia che ha già consentito di progettare la realizzazione dei termovalorizzatori nella Regione Siciliana, in deroga alla normativa vigente.

Interviene poi in dichiarazione di voto il senatore NICITA (PD-IDP) per preannunciare il voto contrario del gruppo di appartenenza, ricordando come la materia sia particolarmente complessa e come il decreto di nomina del presidente Schifani quale Commissario si presti ad elementi di ambiguità, sia per il ciclo dei rifiuti che per le crisi idriche.

Interviene per dichiarazione di voto contrario anche il senatore MAGNI (*Misto-AVS*) che stigmatizza la misura proposta per ragioni di merito e di metodo.

Interviene la senatrice FREGOLENT (*IV-C-RE*), per preannunciare anch'ella il voto contrario del Gruppo di appartenenza, rilevando come l'affidamento diretto delle gare rappresenti un fatto grave, auspicando altresì come in tale materia sarebbe molto più utile adottare misure di trasparenza e aprendo al contributo costruttivo dei privati.

Il PRESIDENTE pone quindi ai voti l'emendamento 10.500 (testo 2) che risulta approvato.

Si passa quindi all'esame dell'emendamento 11.0.500 (testo 2) e dei relativi subemendamenti 11.0.500/1, 11.0.500/2, su cui la sottosegretaria SAVINO, conforme il relatore SALVITTI (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*), formulano parere contrario.

Interviene la senatrice LORENZIN (*PD-IDP*) che aggiunge la firma al subemendamento 11.0.500/1 ed evidenzia come esso ponga una questione di riconosciuta eccellenza per la salvaguardia dei livelli occupazionali del Santa Lucia, realtà sanitaria di assoluto rilievo per l'intera Italia centro-meridionale: a suo parere la struttura meriterebbe, come più volte caldeggiato dal suo partito di appartenenza, una soluzione pubblica, anche a salvaguardia dei lavoratori e dei pazienti. Esprime rammarico per il parere contrario, auspicando un ripensamento sul punto e rendendosi eventualmente disponibile ad una sua riformulazione o ad una trasformazione in ordine del giorno.

Interviene sul medesimo subemendamento 11.0.500/1 la senatrice PIRRO (*M5S*) per preannunciare l'astensione del suo Gruppo di appartenenza. Pur convenendo con l'opportunità di un impegno pubblico a salvaguardia della struttura, residuano a suo giudizio aspetti problematici, come il controllo della gestione da parte dei privati.

Interviene altresì il senatore MAGNI (*Misto-AVS*) per preannunciare il voto favorevole sul subemendamento in esame, auspicando un ripensamento dell'orientamento del Governo.

La sottosegretaria SAVINO propone una trasformazione del subemendamento in ordine del giorno.

I presentatori si riservano di valutare la trasformazione ritirando lo stesso. È respinto il subemendamento 11.0.500/2.

Il PRESIDENTE, pone ai voti l'emendamento 11.0.500 (testo 2) che risulta approvato.

Si passa quindi all'esame di tre ulteriori emendamenti. I presentatori, accogliendo la proposta del Governo, riformulano l'emendamento 2.0.3 in testo 4, pubblicato in allegato. Sull'emendamento 2.0.3 (testo 4), la rappresentante del GOVERNO e il relatore SALVITTI (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*) esprimono parere favorevole.

Interviene in dichiarazione di voto sull'emendamento 2.0.3 (testo 4), la senatrice PIRRO (*M5S*), preannunciando il voto contrario del Gruppo di appartenenza, rimarcando come esso intervenga sulla materia del concordato fiscale in modo a suo giudizio non positivo, configurandosi come l'ennesimo condono fiscale.

Interviene altresì per preannunciare il proprio voto contrario il senatore MAGNI (*Misto-AVS*), ricordando di aver già evidenziato in altri interventi come la misura in esame abbia i tratti di un vero e proprio condono fiscale, capace di favorire i furbi e di penalizzare quanti rispettano scrupolosamente le leggi.

Interviene il senatore MANCA (*PD-IDP*) per preannunciare anch'egli il voto contrario del Gruppo di appartenenza, ricordando di essere intervenuto in precedenza per stigmatizzare il ricorso ad una misura che veicola un messaggio devastante. A suo giudizio il Governo, presenta una misura condonistica per assicurarsi maggiori adesioni al concordato preventivo biennale a fronte di previsioni di entrata fiscale non corrette: così facendo dimostra di costruire saldi di finanza pubblica su misure estemporanee come quella prevista dall'emendamento in esame. A suo giudizio la misura non ha effetti sul bilancio, implicando una riduzione delle spese con la conseguenza di compromettere le risorse di interi comparti come la sanità e la scuola, con un arretramento sul pilastro dei diritti.

Interviene altresì il senatore DAMIANI (*FI-BP-PPE*) per difendere il merito dell'emendamento, che non contiene riferimenti ai termini quali condono fiscale ed evasione fiscale e soprattutto non avvantaggia i furbi, rivendicando l'azione del Governo in materia di contrasto all'evasione fiscale e di aumento delle entrate fiscali. Ricorda come la misura introdotta dall'emendamento in esame sia frutto di una interlocuzione con il mondo imprenditoriale e si fonda sull'idea di un fisco amico dei contribuenti. Preannuncia per questo il voto favorevole del suo Gruppo di appartenenza.

A sua volta il senatore ORSOMARSO (*FdI*) ricorda come l'emendamento in questione non sia frutto dell'iniziativa del Governo ma discenda dal confronto con il mondo dell'imprenditoria e dall'esigenza di un correttivo fiscale, finalizzata altresì ad evitare spreco di denaro pubblico.

Interviene la senatrice FREGOLENT (*IV-C-RE*), che nel preannunciare il voto contrario del suo Gruppo di appartenenza, rileva come la

misura non apporti nessun tipo di semplificazione mediante un concordato preventivo, ma piuttosto finisca con il danneggiare in primo luogo piccole e medie imprese, configurandosi altresì come un ennesimo aiuto ai furbi.

Il PRESIDENTE pone ai voti l'emendamento 2.0.3 (testo 4) che risulta approvato.

Si passa all'esame dell'emendamento 8.0.5 (testo 2), riformulato dai presentatori e pubblicato in allegato, su indicazione del Governo a cui tutti i componenti del Gruppo della Lega appongono la propria firma.

Il GOVERNO ribadisce il parere favorevole, condizionato alla riformulazione.

A loro volta i RELATORI si esprimono favorevolmente.

Posto ai voti, l'emendamento 8.0.5 (testo 2) risulta approvato.

Il PRESIDENTE registra l'unanimità dei consensi.

Si passa all'emendamento 14.7 riformulato in testo 2, su proposta del rappresentante del GOVERNO e sul quale i RELATORI formulano parere favorevole.

Interviene in dichiarazione di voto il senatore MANCA (*PD-IDP*), che pur apprezzando il merito dell'emendamento sottolinea come la stabilizzazione di strutture musicali di eccellenza meriterebbero l'adozione di soluzioni definitive, in un quadro corretto di finanza pubblica.

Interviene la senatrice PIRRO (*M5S*) per preannunciare il voto favorevole del suo Gruppo di appartenenza, condividendo altresì i rilievi segnalati dal collega Manca. A suo giudizio, la disponibilità di risorse derivanti dall'aumento del PIL degli anni scorsi, reso possibile anche da misure come il superbonus, avrebbe potuto consentire interventi strutturali di ben altra portata.

Interviene il senatore Claudio BORGHI (*LSP-PSd'Az*) per rimarcare anch'egli come le tre accademie musicali di eccellenza meriterebbero certamente un intervento strutturale.

Posto ai voti l'emendamento 14.7 (testo 2), pubblicato in allegato, risulta approvato.

I presentatori, in accoglimento alla proposta del Governo, presentano una riformulazione dell'emendamento 11.30, pubblicato in allegato.

Interviene il presidente GARAVAGLIA (*LSP-PSd'Az*), per rilevare come sulla proposta in esame siano state già evidenziati profili di non omogeneità al testo e che non è stata completata l'istruttoria sulla copertura finanziaria degli oneri dell'emendamento. Propone quindi una trasformazione della proposta in un apposito ordine del giorno delle Commissioni 5^a e 6^a riunite.

Interviene il senatore MANCA (*PD-IDP*) per ricordare come l'emendamento in esame sia stato soggetto ad approfondimenti di natura politica e tecnica. A suo giudizio si tratta unicamente di poter valutare la sostenibilità finanziaria della misura, aprendo alla possibilità di una riformulazione del testo piuttosto che di una sua riformulazione in ordine del giorno. Insiste quindi per la votazione, ricordando come esso sia stato espressamente sollecitato dalla propria parte politica

Il presidente CALANDRINI ipotizza l'accoglimento dell'emendamento fermo restando un'ulteriore analisi dei profili finanziari in sede consultiva sul testo che sarà esaminato dall'Assemblea.

Interviene altresì la senatrice FREGOLENT (*IV-C-RE*) per ricordare altresì come la misura fosse stata già oggetto di un confronto tecnico anche con le opposizioni. A suo giudizio sarebbe preferibile una riformulazione dell'emendamento piuttosto che una riformulazione in ordine del giorno: chiede quindi di accantonare l'esame.

Il PRESIDENTE propone di mettere ai voti l'emendamento 11.30, tenuto conto del parere favorevole di GOVERNO e RELATORI.

Interviene per dichiarazione di voto la senatrice PIRRO (*M5S*) nonché per aggiungere la propria firma all'emendamento in esame.

Aggiungono altresì la firma il senatore MAGNI (*Misto-AVS*), il senatore DURNWALDER (*Aut (SVP-PATT, Cb)*), i rappresentanti del Gruppo di Forza Italia e quelli del Gruppo di Italia Viva.

L'emendamento 11.30 (testo 2) posto, quindi, ai voti risulta approvato.

Il presidente CALANDRINI avverte che si è concluso l'esame degli emendamenti in merito ai quali i relatori e il Governo hanno espresso parere favorevole.

Il sottosegretario SAVINO ribadisce che sui restanti emendamenti il parere del Governo è di invito al ritiro degli emendamenti presentati dai senatori appartenenti ai Gruppi di maggioranza e dell'opposizione se di contenuto identico, e di contrarietà su tutti gli altri.

Interviene il senatore MAGNI (*Misto-AVS*) per chiedere un chiarimento sulle ragioni che hanno motivato il parere contrario dell'emendamento 12.5.

La sottosegretaria SAVINO chiarisce che il parere contrario sull'emendamento 12.5 discende anche dal fatto che esso non risulta omogeneo per materia al provvedimento.

Il senatore DAMIANI (*FI-BP-PPE*) chiede di avere degli ulteriori chiarimenti circa la contrarietà del Governo su alcuni emendamenti, pur prendendo atto del rilievo richiamato dalla rappresentante del Governo circa la non omogeneità di alcune proposte emendative.

Interviene altresì, la senatrice LORENZIN (*PD-IDP*) per chiedere un chiarimento sull'emendamento 11.0.22 da lei presentato come risposta di ampio respiro a recenti fatti di cronaca relativi ai presidi sanitari. Si aspettava infatti come l'emendamento potesse essere ampiamente condiviso, mentre è costretta a rilevare come il suo contenuto sia stato trasposto in un decreto *ad hoc* del Governo. A suo giudizio sarebbe stato molto più opportuno anche per ragioni di celerità mantenerne la collocazione nel testo in discussione.

Il presidente GARAVAGLIA (*LSP-PSd'Az*) ricorda che il confronto sulla omogeneità degli emendamenti rispetto al contenuto del decreto-legge è stato particolarmente complesso.

Il ministro CIRIANI evidenzia altresì come vi siano argomenti che non possano essere inseriti all'interno del provvedimento e ciò al fine di circoscrivere correttamente il perimetro del decreto in esame. La materia sanitaria è stato deciso possa essere affrontata in modo più compiuto in un decreto approvato espressamente dal Consiglio dei ministri nei giorni scorsi. Ricorda inoltre come l'intesa tra i Gruppi sugli emendamenti fosse quella di non trattare proposte onerose o che fossero totalmente estranei per materia al provvedimento in discussione, e ciò anche al fine di concludere l'esame nella odierna seduta.

Il presidente CALANDRINI, in osservanza agli accordi intercorsi, chiede di Gruppi di indicare gli emendamenti sui quali il parere dei RELATORI e del Governo non è favorevole e sui quali potranno essere effettuate specifiche dichiarazioni di voto, se i presentatori insistono per la votazione.

Interviene quindi la senatrice PIRRO (*M5S*) per chiedere che siano posti in votazione gli emendamenti 1.15, 1.18, 4.4, 5.4, 7.7, 7.0.48, 8.30, 8.35 (testo 2), 9.2, 10.23, 10.42, 11.23, 11.27 e 11.29, per consentire le dichiarazioni di voto.

La senatrice DAMANTE (*M5S*) interviene per raccomandare l'approvazione dell'emendamento 1.15 che risponde all'esigenza di venire incontro ad enti territoriali in difficoltà.

Sull'emendamento 1.15 il GOVERNO, conforme il relatore SALVITTI (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*), formula parere contrario.

Posto ai voti, l'emendamento 1.15 risulta respinto.

La senatrice DAMANTE (*M5S*) raccomanda l'approvazione dell'emendamento 1.18, su cui il GOVERNO, conforme il relatore SALVITTI (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*), formula parere contrario.

Posto ai voti, l'emendamento 1.18 risulta respinto.

Sull'emendamento 4.4 interviene il senatore CROATTI (*M5S*) per ricordare come la proposta interviene sul tema del gioco d'azzardo e al fine di evitare i danni collaterali sul sistema sanitario derivanti dai problemi di ludopatia.

Sull'emendamento 4.4 la rappresentante del GOVERNO, conforme il relatore SALVITTI (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*), formula parere contrario.

Posto in votazione l'emendamento 4.4 risulta respinto.

Si passa quindi all'esame dell'emendamento 5.4, sul quale interviene la senatrice PIRRO (*M5S*) per preannunciare il voto favorevole del Gruppo di appartenenza.

Sottoscrivono l'emendamento il senatore MAGNI (*Misto-AVS*) e i rappresentanti del Gruppo del PD.

Con i pareri contrari del GOVERNO e del relatore SALVITTI (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*), l'emendamento 5.4 risulta respinto.

Sull'emendamento 7.7 interviene la senatrice PIRRO (*M5S*) per rimarcare come esso sia finalizzato al potenziamento dell'offerta cinematografica e ad incentivare la presenza nelle sale cinematografiche delle opere audiovisive italiane ed europee attraverso la proroga del credito d'imposta. A suo giudizio la contrarietà della maggioranza sul punto denota miopia politica.

Con i pareri contrari del GOVERNO e del relatore SALVITTI (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*), l'emendamento 7.7 risulta respinto.

Sull'emendamento 7.0.48 interviene la senatrice DAMANTE (*M5S*) per rimarcare l'importanza, tenuto conto che è finalizzato alla proroga dei termini in materia di indennità per i lavoratori delle aree di crisi industriali complessa.

Con i pareri contrari del GOVERNO e del relatore SALVITTI (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*), l'emendamento 7.0.48 risulta respinto.

Sull'emendamento 8.30 interviene la senatrice PIRRO (*M5S*) per rimarcare come la misura prevista sia stata suggerita dalla stessa conferenza Stato-Regioni, e risponda a considerazioni di buon senso. A suo giudizio la contrarietà della maggioranza sul punto non è comprensibile.

Con i pareri contrari del GOVERNO e del relatore SALVITTI (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*), l'emendamento 8.30 risulta respinto.

Sull'emendamento 8.35 (testo 2) interviene la senatrice DAMANTE (*M5S*) per ricordare l'importanza dei progetti infrastrutturali e antisismici in esso richiamati che insistono su Abruzzo e la città de L'Aquila. Rileva altresì come tali misure siano obblighi giuridicamente vincolanti e come vi siano soggetti che abbiano investito risorse in ragione di tali obblighi.

Con i pareri contrari del GOVERNO e del relatore SALVITTI (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*), l'emendamento 8.35 (testo 2) risulta respinto.

Sull'emendamento 9.2 interviene la senatrice PIRRO (*M5S*) per sottolineare come esso sia finalizzato a rendere strutturale la tutela assicurativa per studenti e insegnanti. A suo giudizio il Governo dimostra poca attenzione sul sistema dell'istruzione pubblica.

Con i pareri contrari del GOVERNO e del relatore SALVITTI (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*), l'emendamento 9.2 risulta respinto.

Con i pareri contrari del GOVERNO e dei RELATORI, l'emendamento 10.23 risulta respinto.

In relazione all'emendamento 10.42 interviene la senatrice PIRRO (*M5S*), per illustrarne il contenuto, ricordando la protesta di donne contrarie alla misura che rende disponibili locali a favore dell'associazione PRO-VITA nei consultori.

Interviene la senatrice AMBROGIO (*FdI*) per ribadire come i locali siano stati resi disponibili a supporto di donne che abbiano già deciso di

non abortire, posto che la misura legislativa non è stata concepita per convincere le donne a non interrompere la gravidanza, né a demonizzarne la libertà di scelta.

Con i pareri contrari del GOVERNO e dei RELATORI, l'emendamento 10.23 risulta respinto.

Sull'emendamento 11.23 interviene il senatore CROATTI (*M5S*) per rimarcare ancora una volta l'importanza di contrastare il gioco d'azzardo patologico, che in Italia interessa 1,5 milioni di persone, con ricadute importanti su giovani e famiglie in stato di disagio. A suo giudizio sarebbe opportuno istituire un fondo dedicato a queste problematiche.

Con i pareri contrari del GOVERNO e dei RELATORI, l'emendamento 10.23 risulta respinto.

Sull'emendamento 11.27 interviene la senatrice PIRRO (*M5S*) per illustrare il merito della misura finalizzata ad assicurare risorse alla fondazione Santa Lucia IRCCS di Roma per l'acquisto di farmaci e presidi volti a garantire continuità assistenziale.

Con i pareri contrari del GOVERNO e dei RELATORI, l'emendamento 11.27 risulta respinto.

Sull'emendamento 11.29 interviene la senatrice PIRRO (*M5S*) ricordando come la misura riguardi il sostegno al progetto « Sentieri », stigmatizzando la carenza di risorse a suo favore.

Con i pareri contrari del GOVERNO e dei RELATORI, l'emendamento 11.29 risulta respinto.

Il senatore PATTON (*Aut (SVP-PATT, Cb)*) interviene per chiedere che vengano poste in votazione le proposte emendative 7.0.8, 7.0.53, 7.0.58 relative al sostegno alle piccole imprese, preannunciando su di essi il proprio voto favorevole.

Con i pareri contrari del GOVERNO e dei RELATORI, posti in distinte votazioni sono altresì respinti gli emendamenti 7.0.8, 7.0.53, 7.0.58.

I senatori MANCA (*PD-IDP*) e MAGNI (*Misto-AVS*) si riservano di svolgere interventi su emendamenti in sede di esame in Assemblea e non assistano per la votazione.

Come già concordato, il Presidente CALANDRINI fa presente che si intendono ritirati o respinti tutti i restanti emendamenti.

Si passa all'esame degli ordini del giorno.

Sull'ordine del giorno G/1222/1/5 e 6, la rappresentante del GOVERNO esprime un parere favorevole, con una riformulazione finalizzata a impegnare il Governo con i vincoli di finanza pubblica a valutare di prevedere misure di sostegno per le piccole e medie imprese.

I proponenti riformulano l'ordine del giorno G/1222/1/5 e 6 in testo 2, pubblicato in allegato.

L'ordine del giorno G/1222/1/5 e 6 (testo 2) risulta quindi accolto dal GOVERNO.

Il senatore PATTON (*Aut (SVP-PATT, Cb)*) aggiunge la propria firma all'ordine del giorno riformulato.

Sono accolti gli ordini del giorno G/1222/2/5 e 6 e G/1222/3/5 e 6.

Sull'ordine del giorno G/1222/4/5 e 6, la sottosegretaria SAVINO si esprime favorevolmente previa formulazione finalizzata ad impegnare il Governo a valutare l'opportunità, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, ad autorizzare la spesa di 3 milioni di euro annui per il triennio 2024-2026 favore degli istituti italiani di cultura.

I presentatori riformulano l'ordine del giorno in un testo 2 pubblicato in allegato, che risulta accolto.

Sull'ordine del giorno G/1222/5/5 e 6, la sottosegretaria SAVINO esprime un parere contrario, conforme il relatore SALVITTI (*Cd'I-NM (UDC-CI-Ncl-IaC)-MAIE*).

L'ordine del giorno G/1222/6/5 e 6 (testo 2), su cui la sottosegretaria SAVINO si esprime favorevolmente, conforme il relatore SALVITTI (*Cd'I-NM (UDC-CI-Ncl-IaC)-MAIE*), risulta accolto.

Il PRESIDENTE dà conto della presentazione degli ordini del giorno G/1222/7/5 e 6 (già subemendamento 11.0.500/1) e G/1222/8/5 e 6 (già emendamento 7.0.29), pubblicati in allegato.

Il ministro CIRIANI si esprime favorevolmente, risultando quindi accolti.

I senatori LIRIS (*FdI*), ORSOMARSO (*FdI*) e ZEDDA (*FdI*), in relazione al ritiro dell'emendamento 1.1, presentano l'ordine del giorno G/1222/9/5 e 6, pubblicato in allegato, che risulta accolto.

Il PRESIDENTE sospende la seduta in attesa del parere della Commissione bilancio sugli emendamenti approvati.

La seduta, sospesa alle ore 16,15, riprende alle ore 18,45.

Il PRESIDENTE comunica che la Commissione bilancio ha espresso parere non ostativo sugli emendamenti approvati: a tale proposito fa presente che tale deliberato ovviamente non comporta alcuna modifica agli emendamenti approvati, come invece era stato precedentemente prospettato.

Si passa all'esame delle proposte emendative Coord. 1 e Coord. 2 pubblicati in allegato, recanti modifiche di *drafting* e di coordinamento sia in riferimento al testo del decreto-legge che ad alcuni emendamenti approvati, presentate dai relatori, che risultano approvate.

Si passa quindi alla votazione per il conferimento del mandato ai relatori.

Le Commissioni riunite conferiscono il mandato ai relatori LOTITO (*FI-BP-PPE*) e SALVITTI (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*) a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento in esame, comprensivo delle modifiche approvate, autorizzandoli a chiedere di riferire oralmente e ad apportare eventuali ulteriori modifiche di carattere formale eventualmente necessarie.

La seduta termina alle ore 18,55.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1222

(al testo del decreto-legge)

G/1222/1/5 e 6 (testo 2)

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, recante misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico,

premesso che:

le piccole e medie imprese (PMI) italiane sono il cuore pulsante dell'economia nazionale, rappresentando più del 90 per cento del tessuto imprenditoriale del nostro Paese e costituiscono, altresì, il principale motore dell'occupazione, contribuendo a generare oltre il 78 per cento dei posti di lavoro in Italia;

tali imprese, tuttavia, si sono trovate, negli ultimi anni, ad affrontare una serie di sfide senza precedenti, aggravate dalle conseguenze della pandemia globale e delle successive crisi economiche;

a ciò si sono anche aggiunti gli effetti della crisi energetica e inflazionistica, che hanno comportato un aumento significativo dei costi operativi, rendendo più difficile per le imprese mantenere la loro redditività e competitività;

nel provvedimento in esame figurano alcune misure a supporto delle PMI;

a tal fine non può non costituire una priorità intervenire, e al più presto, al fine di agevolare in maniera incisiva l'accesso al credito, l'innovazione e l'internazionalizzazione, come anche supportare concretamente la digitalizzazione e la transizione energetica, riducendo, altresì, gli adempimenti burocratici, in tal modo permettendo alle imprese di accedere rapidamente ai fondi disponibili,

impegna il Governo compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica a valutare di prevedere misure di sostegno per le piccole e medie imprese (PMI) italiane sono il cuore pulsante dell'economia nazionale.

G/1222/4/5 e 6 (testo 2)

CLAUDIO BORGHI, TESTOR, DREOSTO

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge « Conversione in legge del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, recante misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico »,

premessò che:

l'arte del passato continua a rappresentare il valore artistico caratterizzante del nostro Paese, si tratta di un passato indiscutibilmente prestigioso, che rischia però di annullare aspetti di grande valore dell'arte di oggi;

anche la scuola non aiuta nel compito di divulgazione dell'attività degli artisti più recenti, infatti nei programmi si arriva a stento a studiare il primo Novecento, in tal modo è difficile se non impossibile educare un pubblico in grado di frequentare musei che espongono l'arte contemporanea;

non esiste ancora in Italia un'agenzia nazionale di sostegno all'arte contemporanea all'estero, paragonabile, ad esempio, al British Council, all'Office for Contemporary Art Norway, al Mondrian Fund in Olanda o al Pro Helvetia in Svizzera;

la rete delle sedi degli Istituti italiani di cultura all'estero cercano di fare la loro parte, ma hanno bisogno di risorse adeguate per poter porre in essere le iniziative necessarie ed efficaci allo scopo,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, di autorizzare la spesa di 3 milioni di euro annui per il triennio 2024-2026 da destinare agli istituti italiani di cultura all'estero per lo sviluppo di attività di promozione e iniziative di diffusione dell'arte contemporanea italiana all'estero.

G/1222/7/5 e 6 (già em. 11.0.500/1)

LORENZIN, MENNUNI, GELMETTI, FALLUCCHI, LIRIS, NOCCO, LOSACCO, DAMIANI, PIRRO, DAMANTE, CLAUDIO BORGHI, MANCA, MAGNI, PATTON, FREGOLENT, AMBROGIO, CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO

Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, recante misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico,

con particolare riferimento all'articolo 11-*bis* concernente l'Istituto Santa Lucia, e alla sua attuazione,

impegna il Governo a considerare l'impatto occupazionale e la salvaguardia dei lavoratori della fondazione Santa Lucia IRCCS.

G/1222/8/5 e 6 (già em. 7.0.29)

DAMIANI, DURNWALDER, PATTON

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge « Conversione in legge del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, recante misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico »,

premesso che:

l'articolo 36 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 permetteva ai produttori di superare le problematiche applicative derivanti dal divieto di cumulo delle agevolazioni inerenti alla produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici (cosiddetto Conto energia) con la detassazione fiscale di cui all'articolo 6, commi da 13 a 19 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (cosiddetta Tremonti Ambiente);

il termine di scadenza per la presentazione della relativa comunicazione all'Agenzia delle Entrate da parte dei soggetti che intendevano avvalersi del mantenimento del diritto a beneficiare delle tariffe incentivanti riconosciute dal Gse era previsto per il 30 giugno 2020, prorogato dal decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (dl semplificazioni) al 31 dicembre 2020;

considerato che:

gli impianti fotovoltaici danno un contributo importante alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili;

pertanto, sembra ragionevole consentire ai produttori di energia elettrica da impianti fotovoltaici a beneficiare delle tariffe incentivanti riconosciute dal Gse, ma a condizioni più onerose rispetto alla norma originaria di cui all'articolo 36 del decreto-legge n. 124 citato,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di attuare l'emendamento 7.0.29 nella prossima legge di bilancio.

G/1222/9/5 e 6 (già em. 1.1)

POGLIESE, RUSSO, LIRIS, ORSOMARSO

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge « Conversione in legge del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, recante misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico »,

e con particolare riferimento alle disposizioni recate dall'emendamento 1.1 volto a prevedere:

a) al primo periodo dopo le parole « gli operatori economici che hanno presentato », sostituire le parole: « la comunicazione » con le seguenti: « uno o più comunicazioni »;

b) al primo periodo dopo le parole « l'Agenzia delle entrate » sostituire le parole: « una comunicazione integrativa » con le seguenti: « una comunicazione integrativa, oppure diverse comunicazioni integrative nelle ipotesi in cui sia stata presentata una comunicazione per ciascun investimento »;

c) al secondo periodo sostituire le parole: « la comunicazione » con la seguente: « ogni comunicazione »,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di tener conto della proposta di modifica di cui all'emendamento citato.

Art. 2.**2.0.3 (testo 4)**

ORSOMARSO, GARAVAGLIA, DAMIANI

Dopo l'articolo, inserire i seguenti:

« Art. 2-bis.

(Trattamento sanzionatorio per i soggetti che non aderiscono al concordato preventivo biennale o ne decadono)

1. Fermo quanto previsto dall'articolo 34, comma 2, del decreto legislativo 21 febbraio 2024, n. 13, quando è irrogata una sanzione amministrativa per violazioni riferibili ai periodi d'imposta e ai tributi oggetto della proposta di concordato preventivo biennale, di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 21 febbraio 2024, n. 13, non accolta dal contribuente

ovvero, in relazione a violazioni riferibili ai periodi d'imposta e ai tributi oggetto della proposta, nei confronti di un contribuente decaduto dall'accordo di concordato preventivo biennale per inosservanza degli obblighi previsti dalle norme che lo disciplinano, le soglie per l'applicazione delle sanzioni accessorie, di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, previste dal comma 1 dell'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, sono ridotte alla metà.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche nei confronti dei contribuenti che, per i periodi d'imposta dal 2018 al 2022, non si sono avvalsi del regime di ravvedimento di cui all'articolo 2-ter ovvero che ne decadono per la ricorrenza di una delle ipotesi di cui all'articolo 2-ter, comma 10, lettere a), b) e c).

Art. 2-ter.

(Imposta sostitutiva per annualità ancora accertabili dei soggetti che aderiscono al concordato preventivo biennale)

1. I soggetti che hanno applicato gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che aderiscono, entro il 31 ottobre 2024, al concordato preventivo biennale di cui agli articoli 6 e seguenti del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, possono adottare il regime di ravvedimento di cui al presente articolo, versando l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali nonché dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui ai commi da 2 a 7.

2. Ai fini del comma 1, la base imponibile dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali è costituita dalla differenza tra il reddito d'impresa o di lavoro autonomo già dichiarato, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, in ciascuna annualità e l'incremento dello stesso calcolato nella misura del:

a) 5 per cento per i soggetti con punteggio ISA pari a 10;

b) 10 per cento per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore ad 8 e inferiore a 10;

c) 20 per cento per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 6 e inferiore a 8;

d) 30 per cento per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 4 e inferiore a 6;

e) 40 per cento per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 3 e inferiore a 4;

f) 50 per cento per i soggetti con punteggio ISA inferiore a 3.

3. Ai fini del comma 1, la base imponibile dell'imposta sostitutiva dell'imposta regionale sulle attività produttive è costituita dalla differenza

tra il valore della produzione netta già dichiarato in ciascuna annualità e l'incremento dello stesso calcolato nella misura stabilita dal comma 2.

4. Per le annualità 2018, 2019 e 2022, i soggetti di cui al comma 1 applicano l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali con l'aliquota del:

a) 10 per cento, se nel singolo periodo d'imposta il livello di affidabilità fiscale è pari o superiore a 8;

b) 12 per cento, se nel singolo periodo d'imposta il livello di affidabilità fiscale è pari o superiore a 6 ma inferiore a 8;

c) 15 per cento, se nel singolo periodo d'imposta il livello di affidabilità fiscale è inferiore a 6.

5. Per le annualità 2018, 2019 e 2022, i soggetti di cui al comma 1 applicano l'imposta sostitutiva dell'imposta regionale sulle attività produttive con l'aliquota del 3,9 per cento.

6. In considerazione della pandemia da COVID-19, per i soli periodi di imposta 2020 e 2021, i soggetti di cui al comma 1 applicano le imposte sostitutive di cui ai commi 4 e 5 diminuite del 30 per cento.

7. In ogni caso, il valore complessivo dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali da versare per ciascuna annualità oggetto dell'opzione non può essere inferiore a mille euro.

8. Il versamento dell'imposta sostitutiva di cui al presente articolo è effettuato in un'unica soluzione entro il 31 marzo 2025 oppure mediante pagamento rateale in un massimo di 24 rate mensili di pari importo maggiorate di interessi calcolati al tasso legale con decorrenza dal 31 marzo 2025. In caso di pagamento rateale, l'opzione, per ciascuna annualità, si perfeziona mediante il pagamento di tutte le rate. Il pagamento di una delle rate, diverse dalla prima, entro il termine di pagamento della rata successiva non comporta la decadenza dal beneficio della rateazione. Non si fa, comunque, luogo al rimborso delle somme versate a titolo di imposta sostitutiva in ipotesi di decadenza dalla rateizzazione.

9. Il ravvedimento non si perfeziona se il pagamento, in unica soluzione o della prima rata delle imposte sostitutive, è successivo alla notifica di processi verbali di constatazione o schemi di atto di accertamento, di cui all'articolo 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, ovvero di atti di recupero di crediti inesistenti. Per il solo periodo di imposta 2018, il ravvedimento non si perfeziona se sono stati notificati processi verbali di constatazione o schemi di atto di accertamento, di cui all'articolo 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, ovvero di atti di recupero di crediti inesistenti, entro la data di conversione del presente decreto-legge.

10. Eseguito il versamento in unica rata ovvero nel corso del regolare pagamento rateale di cui al comma 8, nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, per i periodi d'imposta 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022, le rettifiche del reddito d'impresa o di lavoro autonomo di cui all'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,

nonché quelle di cui all'articolo 54, secondo comma, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non possono essere effettuati, fatta eccezione per la ricorrenza di uno dei seguenti casi:

a) intervenuta decadenza dal concordato preventivo biennale di cui all'articolo 22 del decreto legislativo del 12 febbraio 2024, n. 13;

b) applicazione nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 di una misura cautelare, personale o reale, ovvero notifica di un provvedimento di rinvio a giudizio per uno dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, ad eccezione delle fattispecie di cui agli articoli 4, 10-*bis*, 10-*ter* e 10-*quater*, comma 1, nonché dell'articolo 2621 del codice civile e degli articoli 648-*bis*, 648-*ter* e 648-*ter* 1 del codice penale, commessi nel corso degli anni di imposta dal 2018 al 2022;

c) mancato perfezionamento del ravvedimento per decadenza dalla rateazione di cui al comma 8.

11. Nei casi di cui alla lettera *b*) del comma 10 ed in ipotesi di mancato pagamento di una delle rate previste dal comma 8 la decadenza intervenuta riguarda unicamente l'annualità di riferimento. In tutti i casi di cui al primo periodo restano comunque validi i pagamenti già effettuati, non si dà luogo a rimborso ed è possibile procedere ad accertamento secondo i termini di cui al successivo comma 14.

12. Restano altresì validi i ravvedimenti di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e di cui articolo 1, commi 174 e seguenti, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, già effettuati alla data di entrata in vigore della presente legge e non si dà luogo a rimborso.

13. Le disposizioni del presente articolo si applicano per i soggetti di cui al comma 1, il cui periodo di imposta non coincide con l'anno solare, al periodo di imposta in corso al 31 dicembre di ciascun anno di riferimento.

14. In deroga all'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, per i soggetti a cui si applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale che aderiscono al concordato preventivo biennale e che hanno adottato, per una o più annualità tra i periodi d'imposta 2018, 2019, 2020 e 2021, il regime di ravvedimento di cui al comma 1, i termini di decadenza per l'accertamento, di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 600 e all'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, relativi alle annualità oggetto di ravvedimento, sono prorogati al 31 dicembre 2027. In ogni caso, per i soggetti a cui si applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale che aderiscono al concordato preventivo biennale i termini di decadenza per l'accertamento, di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 600 e all'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,

n. 633, in scadenza al 31 dicembre 2024 sono prorogati al 31 dicembre 2025.

15. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate sono stabiliti termini e modalità di comunicazione delle opzioni di cui al presente articolo.

16. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 212.162.500 euro per l’anno 2025, 267.650.000 euro per l’anno 2026, 223.087.500 euro per l’anno 2027, 176.225.000 euro per l’anno 2028 e 108.375.000 euro per l’anno 2029, si provvede, quanto a 63.364.583 euro per l’anno 2025, 65.175.000 euro per l’anno 2026 e 16.293.750 euro per l’anno 2027, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal presente articolo e, quanto a 148.797.917 euro per l’anno 2025, 202.475.000 euro per l’anno 2026, 206.793.750 euro per l’anno 2027, 176.225.000 euro per l’anno 2028 e 108.375.000 euro per l’anno 2029, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 62, comma 1, del decreto legislativo n. 209 del 2023. ».

Art. 8.

8.0.5 (testo 2)

LIRIS, ORSOMARSO, BORGHESI, CLAUDIO BORGHI, DREOSTO, GARAVAGLIA, TESTOR

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

« Art. 8-bis.

(Disposizioni urgenti in materia di interventi di rigenerazione urbana)

1. All’articolo 1, comma 42-*quater*, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole “, unitamente ai comuni beneficiari delle restanti risorse di cui al comma 42 per il periodo 2021-2026,” sono soppresse e sono aggiunti, infine, i seguenti periodi: “Con decreto del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, da adottarsi entro il 31 ottobre 2024, sono individuati attraverso il Codice Unico di progetto (CUP) gli interventi finanziati esclusivamente a valere sulle risorse nazionali di cui al comma 42, nonché i termini, gli obblighi per la realizzazione dei medesimi interventi e le relative modalità di monitoraggio e rendicontazione. I comuni individuati con il decreto di cui al precedente periodo concludono i lavori entro il 31 dicembre 2027. Il medesimo decreto provvede altresì alla revoca delle risorse assegnate ai comuni per interventi per i quali alla data del 15 settembre 2024 non risulta stipulato il contratto di affidamento lavori”.

2. All’articolo 42, comma 4, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, è aggiunto in fine il seguente periodo: “, nonché le disposizioni di cui al-

l'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56." ».

Art. 11.

11.30 (testo 2)

SENSI, MANCA, TAJANI, LORENZIN, MISIANI, NICITA, LOSACCO, BORGHESI, CLAUDIO BORGHI, DREOSTO, GARAVAGLIA, TESTOR

Dopo il comma 4, inserire i seguenti:

« 1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1-*quater*, comma 3, quinto periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, è integrata di 2 milioni di euro per l'anno 2024.

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante utilizzo del fondo di parte corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero della salute ai sensi dell'articolo 34-*ter*, comma 5, della legge 196 del 2009. ».

Art. 14.

14.7 (testo 2)

CLAUDIO BORGHI, TESTOR, DREOSTO, AMBROGIO, CALANDRINI, CASTELLI, GELMETTI, LIRIS, MAFFONI, MELCHIORRE, MENNUNI, NOCCO, ORSOMARSO, TUBETTI, ZEDDA

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

« 5-*bis*. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, è incrementata di 2,7 milioni di euro per l'anno 2027. Ai relativi oneri pari a 2,7 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 632, della legge 29 dicembre 2022, n. 197. ».

COORD.1**I RELATORI**

Al fine di rettificare sotto il profilo formale alcune disposizioni non correttamente formulate, apportare al testo del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, le seguenti modificazioni.

All'articolo 1:

al comma 1, al primo periodo, dopo le parole: « all'Agenzia delle entrate » il segno di interpunzione « , » è soppresso, al secondo periodo, le parole: « La comunicazione di cui » sono sostituite dalle seguenti: « La comunicazione integrativa di cui » e, al quinto periodo, le parole: « , sono approvati » sono sostituite dalle seguenti: « è approvato »;

al comma 4, alinea, le parole: « micro imprese » sono sostituite dalla seguente: « microimprese »;

al comma 5:

al primo periodo, le parole: « decreto-legge n. 124 » sono sostituite dalle seguenti: « citato decreto-legge n. 124 », dopo le parole: « commi 2 e 4 » sono inserite le seguenti: « del presente articolo » e le parole: « delle ZES Unica per il Mezzogiorno » sono sostituite dalle seguenti: « della ZES unica »;

al secondo periodo, dopo le parole: « le regioni » e dopo le parole: « di cui al primo periodo » il segno di interpunzione « , » è soppresso, le parole: « decreto-legge n. 124 » sono sostituite dalle seguenti: « citato decreto-legge n. 124 » e le parole: « decreto del Ministro per gli affari europei, il sud » sono sostituite dalle seguenti: « citato decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud ».

All'articolo 4:

al comma 1, secondo periodo, la parola: « 7milioni » è sostituita dalle seguenti: « 7 milioni »;

al comma 2, terzo periodo, le parole: « Le società sportive professionistiche e società » sono sostituite dalle seguenti: « Le società sportive professionistiche e le società »;

al comma 3, le parole: « Sono esclusi dalla disposizione » sono sostituite dalle seguenti: « Sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni »;

al comma 4, le parole: « Dipartimento dello sport » sono sostituite dalle seguenti: « Dipartimento per lo sport », le parole: « , è pubblicato » sono sostituite dalle seguenti: « è pubblicato » e le parole: « del citato decreto » sono sostituite dalle seguenti: « del citato regolamento di cui al decreto »;

al comma 5, le parole: « n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013 » sono sostituite dalle seguenti: « 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023 »;

al comma 7, le parole: « Dipartimento dello sport » sono sostituite dalle seguenti: « Dipartimento per lo sport ».

All'articolo 5:

al comma 4, dopo le parole: « numero 1-septies) » sono inserite le seguenti: « , introdotto dal comma 1 del presente articolo ».

All'articolo 6:

al comma 1, alinea, dopo le parole: « allegato 1 » sono inserite le seguenti: « al presente decreto »;

al comma 5, dopo le parole: « allegato 2 » sono inserite le seguenti: « al presente decreto » e dopo le parole: « 23 dicembre 2020 » il segno di interpunzione « , » è soppresso;

al comma 7, dopo le parole: « commi 1 e 5 » sono inserite le seguenti « del presente articolo ».

All'articolo 7:

al comma 5, dopo le parole: « dal 2027 al 2033 » il segno di interpunzione « , » è soppresso.

All'articolo 8:

al comma 1, le parole: « rese indisponibili, nei rispettivi » sono sostituite dalle seguenti: « rese indisponibili nei rispettivi » e le parole: « e in quelli ad essi collegati » sono sostituite dalle seguenti: « e di quelli ad essi collegati »;

al comma 2, le parole: « Piano nazionale complementare » sono sostituite dalle seguenti: « Piano nazionale per gli investimenti complementari » e le parole: « comma 3, del decreto-legge n. 19 » sono sostituite dalle seguenti: « comma 3, del citato decreto-legge n. 19 »;

alla rubrica, le parole: le parole: « Piano nazionale complementare » sono sostituite dalle seguenti: « Piano nazionale per gli investimenti complementari ».

All'articolo 9:

al comma 1, capoverso 4-bis, le parole: « anno accademico 2024-2025 » sono sostituite dalle seguenti: « anno accademico 2024/2025 »;

al comma 2, le parole: « per il 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « per l'anno 2024 », le parole: « per il 2025 » sono sostituite

dalle seguenti: « per l'anno 2025 » e le parole: « decreto-legge n. 48 » sono sostituite dalle seguenti: « citato decreto-legge n. 48 »;

al comma 4, le parole: « articolo 11 del decreto » sono sostituite dalle seguenti: « articolo 11 del regolamento di cui al decreto » e le parole: « tecnologiche, e all'innovazione digitale, » sono sostituite dalle seguenti: « tecnologiche e all'innovazione digitale »;

alla rubrica, le parole: « 2024-2025 », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « 2024/2025 ».

All'articolo 10:

al comma 1, all'alea, dopo le parole: « All'articolo 26 del » sono inserite le seguenti: « testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al » e, al capoverso 5-bis, le parole: « all'articolo 26, comma 5 » sono sostituite dalle seguenti: « al comma 5 del presente articolo »;

al comma 3, alea, le parole: « di cui comma 6 » sono sostituite dalle seguenti: « di cui al comma 6 »;

al comma 4, le parole: « di cui comma 3 » sono sostituite dalle seguenti: « di cui al comma 3 »;

al comma 11, le parole: « tecnico contabile » sono sostituite dalla seguente: « tecnico-contabile »;

al comma 13, alea, dopo le parole: « garantendo altresì al medesimo » è inserita la seguente: « Commissario ».

All'articolo 11:

al comma 1, le parole: « del decreto legislativo » sono sostituite dalle seguenti: « del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo » e le parole: « del citato decreto legislativo » sono sostituite dalle seguenti: « del medesimo codice »;

al comma 2, le parole: « del decreto legislativo » sono sostituite dalle seguenti: « del codice di cui al decreto legislativo »;

al comma 5, dopo le parole: « 2025 e 2026 » è inserito il seguente segno di interpunzione: « , ».

All'articolo 12:

al comma 2, lettera a), dopo le parole: « comma 1-bis » è inserita la seguente: « , alea ».

All'articolo 13:

al comma 2, la parola: « accredito » è sostituita dalla seguente: « accreditamento », le parole: « decreto ministeriale 8 settembre 2016 n. 673 » sono sostituite dalle seguenti: « decreto del Ministro dell'istru-

zione, dell'università e della ricerca n. 673 dell'8 settembre 2016 » e le parole: « il Ministero verifica il rispetto di cui al » sono sostituite dalle seguenti: « il Ministero dell'università e della ricerca verifica il rispetto delle disposizioni di cui al ».

All'articolo 14:

al comma 2, le parole: « per il 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « per l'anno 2024 »;

al comma 3, le parole: « del decreto » sono sostituite dalle seguenti: « del regolamento di cui al decreto »;

al comma 5, le parole: « per il 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « per l'anno 2024 ».

All'articolo 15:

al comma 1, dopo le parole: « n. 89 » sono inserite le seguenti: « , convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 120 » e dopo le parole: « Continente africano » è inserito il seguente segno di interpunzione: « , »;

al comma 2, le parole: « SIMEST S.p.A. » sono sostituite dalle seguenti: « la società SIMEST S.p.A. ».

All'articolo 17:

al comma 1, le parole: « loro conti » sono sostituite dalle seguenti: « propri conti »;

al comma 2, le parole: « Avvenuta l'apertura » sono sostituite dalle seguenti: « Dopo l'apertura » e le parole: « ivi pure indicata » sono sostituite dalle seguenti: « ivi indicata ».

All'articolo 19:

al comma 1, lettera b), capoverso 527-quater, dopo la parola: « Qualora » è inserito il seguente segno di interpunzione: « , » e le parole: « non è migliorato » sono sostituite dalle seguenti: « non sia migliorato ».

All'articolo 20:

al comma 2, lettera b), le parole: « si cui » sono sostituite dalle seguenti: « di cui »;

al comma 3, la parola: « 30% » è sostituita dalle seguenti: « 30 per cento ».

All'articolo 21:

al comma 1, al primo periodo, le parole: « dall'U.O. » sono sostituite dalle seguenti: « dall'unità operativa » e le parole: « Decreto Di-

rigenziale n. 112 del 4 giugno 2024 della Direzione Generale Governo del Territorio » *sono sostituite dalle seguenti*: « decreto del direttore generale per il Governo del territorio n. 112 del 4 giugno 2024, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della regione Campania n. 43 del 10 giugno 2024 » *e, al secondo periodo, dopo la parola*: « rispettivamente » *il segno di interpunzione « , » è soppresso*;

al comma 4, dopo le parole: « del comune stesso » *il segno di interpunzione « , » è soppresso*.

Coord.2

I RELATORI

Ai fini della corretta redazione sotto il profilo formale degli emendamenti approvati, apportare le seguenti modificazioni:

a) *l'emendamento 4.2 si intende riformulato come segue*: « Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: “il decreto” con le seguenti: “il regolamento di cui al decreto.”. »;

b) *all'emendamenti 8.0.3 (testo 2), capoverso, articolo 8-bis, sopprimere il comma 2*;

c) *sostituire l'articolo 11-bis, introdotto dall'emendamento 11.0.27 (testo 2), con il seguente*:

« Art. 11-bis.

(Finanziamento dell'investimento “Partenariati per la ricerca e l'innovazione Orizzonte Europa”)

1. Tenuto conto delle modifiche al PNRR approvate dal Consiglio dell'Unione europea in data 14 maggio 2024, una quota delle risorse di cui all'articolo 1, comma 2, lettera f), numero 3, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2025 e 70 milioni di euro per l'anno 2026, è destinata al finanziamento dell'investimento “Partenariati per la ricerca e l'innovazione – Orizzonte Europa” della missione 4, componente 2, del PNRR. Sono parimenti destinati alle medesime finalità risorse fino a 44 milioni di euro per l'anno 2024, che possono essere disaccantonate previa dimostrazione della sussistenza di obbligazioni giuridicamente vincolanti di cui all'articolo 8, comma 1, del presente decreto, assunte con riferimento all'investimento “Partenariati per la ricerca e l'innovazione – Orizzonte Europa”.

2. Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il

PNRR, di cui all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, individua il cronoprogramma procedurale contenente gli obiettivi iniziali, intermedi e finali dell'investimento di cui al comma 1, nel rispetto del cronoprogramma finanziario. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al primo periodo, si fa riferimento al traguardo previsto per l'investimento "Partenariati per la ricerca e l'innovazione – Orizzonte Europa" nella decisione di esecuzione del Consiglio del 13 luglio 2021 relativa all'approvazione della valutazione del Piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia »;

d) *all'articolo 19, comma 1, lettera b), capoverso 527-ter, come risultante dall'approvazione degli emendamenti 19.1 e 19.2, apportare le seguenti modificazioni:*

al primo periodo, sostituire le parole: « entro trenta giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto-legge » con le seguenti: « entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione »;

sostituire il secondo periodo con il seguente: « Restano valide le disposizioni delle leggi regionali in vigore antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, se sono coerenti con le disposizioni del presente comma e l'importo del fondo è capiente rispetto al contributo previsto dall'allegato VI-bis ».

5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Programmazione economica, bilancio)

Domenica 29 settembre 2024

Plenaria

286^a Seduta

Presidenza del Presidente
CALANDRINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.

La seduta inizia alle ore 18,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(1222) Conversione in legge del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, recante misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico

(Parere alle Commissioni 5^a e 6^a riunite sugli emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo e in parte condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il presidente CALANDRINI (*FdI*), in sostituzione del relatore Lotito, illustra gli emendamenti approvati relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, in relazione agli emendamenti approvati il 24 settembre scorso, che non vi sono osservazioni da formulare.

In relazione agli emendamenti approvati il 27 settembre, in relazione all'articolo 5 occorre avere conferma che gli identici emendamenti 5.6 (testo 2), 5.7 (testo 2), 5.8 (testo 2), 5.9 (testo 2) e 5.10 (testo 2) non comportino effetti finanziari diversi rispetto a quelli quantificati nella relazione tecnica.

Relativamente all'articolo 7, occorre valutare gli effetti finanziari derivanti dalla proroga delle convenzioni quadro e degli accordi quadro stipulati da Consip S.p.A., di cui alla proposta 7.0.1, considerato che vengono comunque tutelati dalla stessa norma esclusivamente gli altri soggetti coinvolti.

In merito agli identici emendamenti 7.0.40 (testo 2), 10.50 (testo 2), 10.0.7 (testo 2), 18.0.46 (testo 2) e 20.0.7 (testo 2), occorre avere la quantificazione degli effetti finanziari.

Riguardo all'articolo 11, occorre avere conferma che le modifiche introdotte dall'emendamento 11.0.27 (testo 2) possano operare esclusivamente nell'ambito delle risorse stanziare tenendo anche conto degli impegni già assunti.

Per quanto concerne l'articolo 17 occorre valutare gli effetti finanziari derivanti dagli identici emendamenti 17.0.2 (testo 2), 17.0.3 (testo 2), 17.0.4 (testo 2), 17.0.5 (testo 2) e 17.0.6 (testo 2).

In relazione all'articolo 18 occorre valutare gli effetti finanziari derivanti dalla deroga ai vincoli di utilizzo della cassa di cui alle identiche proposte 18.0.42 (testo 2), 18.0.43 (testo 2) e 21.0.6 (testo 2).

In relazione all'emendamento del Governo 2.0.1000, per quanto concerne i profili di quantificazione, si rileva che la relazione tecnica indica una platea di lavoratori beneficiari di 1.100.000 unità, calcolato sulla base delle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche per l'anno d'imposta 2021. Al riguardo, andrebbero esplicitate le ipotesi assunte a base dei calcoli, nonché forniti chiarimenti sulla stima di un onere effettivo che appare inferiore di 9,7 milioni di euro rispetto all'onere potenziale. In merito alla platea dei beneficiari, occorre verificare un eventuale *trend* in aumento dei dipendenti occupati dal 2021 al 2024, al fine di escludere un ampliamento della platea dei fruitori della misura. Per quanto concerne i profili di copertura, in ordine al capoverso « Art. 2-bis », comma 6, lettera *a*), recante copertura di 34 milioni di euro per il 2024 mediante riduzione da 44 a 10 milioni di euro dell'incremento dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 6, comma 8, del decreto legislativo n. 230 del 2021, relativa al riconoscimento dell'assegno unico e universale, attesa la configurabilità al riguardo dell'attribuzione di diritti soggettivi non comprimibili, occorre avere elementi a suffragio della modulabilità di tale tipologia di spesa e della sostenibilità della riduzione.

Con riferimento agli emendamenti approvati il 29 settembre, occorre verificare la corretta quantificazione e la congruità della copertura della proposta 2.0.3 (testo 4).

Risulta poi necessario verificare gli effetti finanziari delle proposte 7.0.2 (testo 2) e 20.0.1 (testo 2), nonché per l'emendamento 7.0.49 (testo 2), che sembrano presentare profili di onerosità.

Appare necessario acquisire la quantificazione degli effetti finanziari in ordine agli emendamenti 7.0.38 (testo 4), 11.0.500 (testo 2) e 16.0.5 (testo 3), nonché sugli identici 17.2, 17.0.7, 17.0.12, 17.0.49 e 17.0.50.

Occorre valutare gli effetti finanziari degli analoghi emendamenti 7.6 (testo 2), 8.0.3 (testo 2) e 10.0.2 (testo 3), in particolare con riferimento alle lettere *c*) e *d*) del comma 1, e alla lettera *c*) del comma 2.

In merito all'emendamento 10.33 (testo 2), occorre valutare, oltre alla natura di spesa in conto capitale, anche l'adeguatezza della copertura proposta a fronte delle finalità previste in tale proposta emendativa.

Occorre altresì valutare gli effetti finanziari degli analoghi emendamenti 10.0.9 (testo 2), 17.0.23 (testo 2) e 18.0.15 (testo 2), e degli emendamenti 10.0.21 (testo 2) e 14.1 (testo 2).

Sulle proposte 11.30 (testo 2) e 14.7 (testo 2), si chiede conferma della disponibilità delle risorse poste a copertura.

Con riguardo ai restanti emendamenti approvati, non vi sono osservazioni da formulare.

La sottosegretaria SAVINO, in relazione alle proposte 5.6 (testo 2), 5.7 (testo 2), 5.8 (testo 2), 5.9 (testo 2) e 5.10 (testo 2), osserva che la modifica normativa non determina effetti di gettito ulteriori rispetto a quanto già stimato in sede di valutazione nella disposizione originaria.

Sulla proposta 7.0.1, non ha osservazioni da formulare non derivandone oneri.

Sugli emendamenti 7.0.40 (testo 2), 10.50 (testo 2), 10.0.7 (testo 2), 18.0.46 (testo 2) e 20.0.7 (testo 2), fa presente che la disposizione ivi contenuta, prevedendo procedure di reclutamento e di assegnazione ai comuni dei segretari comunali di nuova nomina, non determina oneri essendo di natura ordinamentale.

Con riguardo all'emendamento 11.0.27 (testo 2), non ha osservazioni da formulare sotto il profilo finanziario, trovando esso adeguata compensazione finanziaria nell'ambito delle risorse previste dalla norma che presentano le occorrenti disponibilità.

Sugli emendamenti 17.0.2 (testo 2), 17.0.3 (testo 2), 17.0.4 (testo 2), 17.0.5 (testo 2) e 17.0.6 (testo 2), rappresenta che la disposizione non determina oneri per la finanza pubblica in quanto non incide sul tributo ma sulle modalità del recupero a favore dello Stato.

In ordine agli emendamenti 18.0.42 (testo 2), 18.0.43 (testo 2) e 21.0.6 (testo 2), fa presente che le disposizioni non determinano effetti sui saldi della finanza pubblica.

Sull'emendamento del Governo 2.0.1000, conferma gli effetti stimati in sede di relazione tecnica.

Con riguardo all'emendamento 2.0.3 (testo 4), non ha osservazioni da formulare.

Sulle identiche proposte 7.0.2 (testo 2) e 20.0.1 (testo 2), rappresenta l'esigenza di una modifica al comma 6, di cui dà lettura.

Sull'emendamento 7.0.49 (testo 2), invece, la valutazione è non ostativa.

Non ha osservazioni da formulare altresì, alla luce dell'istruttoria svolta sui rispettivi effetti finanziari, sulle proposte 7.0.38 (testo 4), 11.0.500 (testo 2), 16.0.5 (testo 3), sugli identici 17.2, 17.0.7, 17.0.12, 17.0.49 e 17.0.50, sugli analoghi 7.6 (testo 2), 8.0.3 (testo 2) e 10.0.2 (testo 3).

Si esprime altresì in senso non ostativo sugli emendamenti 10.33 (testo 2), 10.0.9 (testo 2) identico a 17.0.3 (testo 2) e 18.0.15 (testo 2), nonché sugli emendamenti 10.0.21 (testo 2) e 14.1 (testo 2), giacché dalle rispettive disposizioni non discendono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Infine sulle proposte 11.30 (testo 2) e 14.7 (testo 2) conferma che le risorse individuate sono idonee ad assicurare la copertura degli oneri discendenti dalle rispettive proposte.

La senatrice LORENZIN (*PD-IDP*) ritiene necessario che il Governo fornisca maggiori chiarimenti in ordine ai profili finanziari dell'emendamento 2.0.1000.

Il senatore NICITA (*PD-IDP*), soffermandosi sul medesimo emendamento, nel rilevare che il beneficio economico ivi previsto spetta ai lavoratori dipendenti che hanno un ISEE fino a 28 mila euro, reputa necessario che vengano illustrati con maggiore dettaglio i criteri con cui è stata determinata la stima dell'onere.

La sottosegretaria SAVINO, in merito all'emendamento 2.0.1000, evidenzia che le stime sono state condotte mediante utilizzo del modello di microsimulazione Irpef, legislazione 2024, sulla base dei dati delle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche per l'anno di imposta 2021, tenendo conto anche dei dati statistici disponibili del trattamento integrativo per l'anno d'imposta 2022, primo anno di forte riduzione dei soggetti beneficiari dovuta alla modifica normativa intervenuta con la legge di Bilancio 2022, considerando anche i contribuenti con redditi fino a 28.000 euro e tenuto conto anche della precisazione relativa alla determinazione del reddito complessivo per i contribuenti che hanno trasferito la residenza in Italia, regola già applicata ai fini della determinazione del reddito complessivo ai fini della spettanza del trattamento integrativo. Sulla base delle elaborazioni effettuate si è stimata una platea di lavoratori dipendenti fruitori della misura di circa 1,1 milioni di unità, per un ammontare complessivo di indennità, rapportata ai giorni lavorati trattandosi di lavoratori dipendenti, di circa -100,3 milioni di euro.

Con riguardo alla copertura finanziaria, conferma la sua sostenibilità.

Alla senatrice PIRRO (*M5S*), che chiede delucidazioni sulle modifiche relative alle proposte 7.0.2 (testo 2) e 20.0.1 (testo 2), risponde la rappresentante del GOVERNO fornendo precisazioni al riguardo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il presidente CALANDRINI (*FdI*), in qualità di relatore, formula la seguente proposta di parere: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti approvati, relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, sulle identiche proposte 7.0.2 (testo 2) e 20.0.1 (testo 2), parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione, al comma 6, delle parole: "1° agosto 2025" con le seguenti: "1° gennaio 2025".

Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti. ».

Con l'avviso conforme del GOVERNO, la proposta di parere è posta ai voti e approvata.

La seduta termina alle ore 18,20.

